SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 237

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 ottobre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 maggio 1996.

Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del Ministero del commercio con l'estero.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, in particolare l'art. 3, commi 5 e 6;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed in particolare l'art. 22, comma 16;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, ed in particolare l'art. 1, comma 9;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 marzo 1996, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni in materia di pubblico impiego;

Vista la tabella XVI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (quadro A), con la quale è stata determinata la dotazione organica dei dirigenti del Ministero del commercio con l'estero, e le successive integrazioni e modificazioni apportate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1992, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 304;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 1992, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1992, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 6, con il quale sono state complessivamente determinate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero del commercio con l'estero nelle seguenti misure riferite alle qualifiche funzionali: IX, n. 48; VIII, n. 96; VII, n. 103; VI, n. 137; V, n. 138; IV, n. 158; III, n. 68 e II, n. 5 per un complesso di 753 unità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 1992, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1992, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 289, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche del ruolo ad esaurimento, previsto dall'art. 5, comma 5, della legge 18 marzo 1989, n. 106, dell'ex personale ICE nelle seguenti misure e qualifiche: dirigente superiore, n. 1; primo dirigente, n. 4; decima qualifica funzionale, n. 12; nona qualifica, n. 26; ottava, n. 9; settima, n. 31; sesta, n. 20; quinta, n. 14; quarta, n. 51 e terza, n. 9 per un complessivo di 172 unità per le qualifiche funzionali e di 5 per le qualifiche dirigenziali;

Visti i decreti del Ministro del commercio con l'estero 22 febbraio 1995, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1995, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 58, con il quale si è proceduto, in applicazione dell'art. 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, alla rideterminazione della dotazione organica provvisoria del personale dirigenziale e delle qualifiche funzionali del Ministero del commercio con l'estero nelle seguenti misure, distinte per categorie e qualifiche: dirigente generale di livello C, n. 7; dirigente superiore n. 14; primo dirigente n. 34; decima qualifica n. 8; nona qualifica funzionale, n. 79; ottava qualifica funzionale, n. 29; settima qualifica funzionale, n. 71; sesta qualifica funzionale, n. 14; quinta qualifica funzionale, n. 313; quarta qualifica funzionale, n. 68; terza qualifica funzionale, n. 75; seconda qualifica funzionale, n. 1 per un complesso di 713 unità di cui 55 dirigenti;

Considerato che, in applicazione del comma 5 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono stati rilevati i carichi di lavoro, sulla base della metodologia indicata nella circolare n. 6 del 23 marzo 1994 del Dipartimento della funzione pubblica;

Atteso che alla proposta di dotazioni organiche del personale di cui alla nota n. 3818 MICA del 13 settembre 1995, a firma del Ministro del Commercio con l'estero, sono state apportate le modifiche indicate nei verbali in date 26 marzo e 1° aprile 1996 della Conferenza di servizi convocata dal Ministro per la funzione pubblica con telefax n. 17574/UOPA/28155/96/7.463 del 15 marzo 1996, cui hanno partecipato i rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato-IGOP e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, pervenendo, quindi, all'intesa di cui al comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 29/1993;

Previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Decreta:

Le dotazioni organiche del personale dirigenziale, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del Ministero del commercio con l'estero sono determinate secondo l'allegata tabella *A* che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce il quadro *A* della tabella XVI allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, così come modificata e integrata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1991; la tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 1992; la tabella *A*, annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 1992, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 13 maggio 1996

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
MOTZO

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1996
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 57

Tabella A

Ministero del Commercio con l'Estero

Dotazione organica

Qualifiche dirigenziali

Dirigenti	
Dirigente generale	4
Dirigente	36
Totale	40

Qualifiche funzionali

Nona qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
1/A	Direttore amministrativo	48
13/A	Direttore amministrativo contabile	5
20/A	Esperto di organizzazione	2
28/A	Direttore statistico	2
297	Analista esperto di sistema	1
	Totale	58

Ottava qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
1	Funzionario amministrativo	23
13	Funzionario amministrativo contabile	4
17	Analista economico finanziario	3
20	Analista di organizzazione	2
28	Funzionario statistico	1
265	Bibliotecario	1
271	Analista di sistema	1
272	Analista di procedure	1
	Totale	36

Settima qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
2	Collaboratore amministrativo	39
14	Collaboratore amministrativo contabile	6
18	Collaboratore economico finanziario	3
29	Collaboratore statistico	2
33	Traduttore interprete	3
266	Collaboratore bibliotecario	1
273	Analista	1
274	Programmatore di sistema	2
275	Capo sala macchine	1
	Totale	58

Sesta qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
3	Assistente amministrativo	45
15	Ragioniere	6
19	Assistente economico finanziario	6
20	Assistente statistico	2
24	Assistente linguistico	3
100	Assistente del servizio cifra ed intercettazioni	1
276	Programmatore	3
280	Consolista	2
	Totale	68

Quinta qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
4	Operatore amministrativo	126
6	Stenodattilografo	5
16	Operatore amministrativo contabile	20
27	Capo addetto ai servizi di vigilanza e custodia	1
31	Operatore statistico	6
209	Telescriventista centralinista operatore radio specializzato	4
283	Addetto a personal computers	55
	Totale	217

Quarta qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
5	Coadiutore	20
7	Dattilografo	19
11	Autista meccanico	1
22	Addetto ai servizi di portierato e custodia	6
23	Addetto ai servizi di vigilanza	1
208	Telefonista telescriventista operatore radio	6
284	Addetto alle unità di acquisizione dati	10
	Totale	63

Terza qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
10	Conducente di automezzi	20
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	39
	Totale	59

Seconda qualifica funzionale

Codice denominazione	Profili professionali	Dotazione organica
25	Addetto alle attrezzature e pulizie	2
	Totale	2

Totale qualifiche dirigenziali	40
Totale qualifiche funzionali	561
Totale complessivo personale	601

96A6559

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 luglio 1996, n. 524.

Regolamento recante norme per disciplinare l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche in usi esenti da accisa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede, in particolare, che le modalità per la concessione di esenzioni o restituzioni sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 27, commi da 3 a 5, del citato testo unico, che prevede la concessione di esenzioni o restituzioni per l'alcole e le bevande alcoliche utilizzati in particolari impieghi o ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-4390 del 26 luglio 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Impiego di alcole denaturato con denaturante generale

1. L'alcole etilico destinato alla vendita per essere utilizzato, in esenzione d'accisa, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera *a)*, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato «testo unico», deve essere denaturato mediante l'aggiunta, ad ogni ettolitro anidro, di una miscela, denominata «denaturante generale dell'alcole etilico», costituita dalle seguenti sostanze, preventivamente sciolte in litri 2 di metiletilchetone:

a) tiofene: grammi 125;

b) denatonium benzoato: grammi 0,8;

c) C.I. Reactive Red 24: grammi 3.

2. La denaturazione di cui al comma 1 può essere anche effettuata aggiungendo ad ogni ettolitro anidro di alcole etilico, una «miscela-madre» costituita dalle sostanze indicate nello stesso comma 1, portate al volume di ml 250 con alcole etilico, previamente addizionata a litri 2 di metiletilchetone. Tale «miscela-madre» viene preparata dal laboratorio denaturanti dello Stato ed è ceduta al prezzo di lire 16.000 al litro.

3. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 12, l'alcole da sottoporre a denaturazione non deve aver subito, successivamente alla produzione, alcuna miscelazione con sostanze diverse, ad eccezione della eventuale diluizione con acqua; deve, inoltre, possedere un tenore effettivo in alcole etilico non inferiore al 90 per cento in volume. Tale tenore, che per gli alcoli aventi i requisiti previsti dall'art. 2 della legge 3 ottobre 1957, n. 1029, d'ora in avanti denominati «buon gusto», o per l'alcole «neutro» definito dall'allegato I al regolamento CEE del Consiglio n. 2046/89 del 19 giugno 1989, o, più in generale, dall'allegato I al regolamento CEE del Consiglio n. 1576/89 del 29 maggio 1989, si assume coincidente con la gradazione reale determinata con l'alcolometro Tralles, deve essere riportato sui documenti di accompagnamento, dai quali deve anche risultare la denominazione commerciale della merce, utilizzando, per gli alcoli diversi da quelli sopra indicati, a seconda dei casi, le dizioni «alcoli greggi», «teste e code» e simili. Per questi ultimi prodotti deve essere riportata anche la gradazione rilevata con l'alcolometro Tralles, se diversa dal tenore in alcole etilico. L'esercente dell'impianto di denaturazione deve contabilizzare l'alcole «buon gusto» e l'alcole «neutro» distintamente dagli altri alcoli, per i quali deve riportare, oltre al volume idrato ed al volume effettivo in alcole etilico, anche quello riferito alla gradazione determinata con l'alcolometro Tralles, se diverso dal precedente; deve pure effettuare la registrazione dei quantitativi passati alla denaturazione. Indicazioni analoghe, per quanto concerne gli alcoli «greggi» e simili, a qualsiasi uso destinati, devono essere riportate anche nelle contabilizzazioni effettuate presso gli impianti di produzione nonché di deposito in regime sospensivo, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria.

4. Le operazioni di denaturazione devono essere effettuate presso le distillerie, gli opifici di rettificazione, i magazzini sussidiari di fabbrica, i depositi doganali ed i magazzini di commerciante all'ingrosso di alcole etilico, fatto salvo quanto previsto nel comma 12. Chiunque intende istituire un opificio di denaturazione deve farne preventiva denuncia all'ufficio tecnico di finanza, d'ora in avanti identificato con la sigla «UTF», competente per territorio, almeno trenta giorni prima di iniziare l'attività. La denuncia, in duplice esemplare, deve essere corredata da una relazione tecnica che illustri le caratteristiche delle

attrezzature che si intendono utilizzare per l'effettuazione delle denaturazioni nonché dei serbatoi per la custodia, del prodotto da denaturare e denaturato; alla relazione devono essere allegate la planimetria degli impianti e le tabelle di taratura dei serbatoi. Ricevuta la denuncia, l'UTF verifica gli impianti controllandone la conformità alle prescrizioni impartite al riguardo dall'amministrazione finanziaria; redige, poi, apposito verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali, vistato dal dirigente dell'ufficio e contenente l'autorizzazione all'inizio dell'attività, e consegnato al rappresentante medesimo unitamente al primo esemplare della denuncia, mentre il secondo viene conservato agli atti, insieme all'altro esemplare della denuncia. Qualsiasi modifica alla situazione in atto deve essere preventivamente denunciata all'UTF. Se l'impianto di denaturazione è ubicato in un deposito assoggettato al controllo della dogana, la denuncia deve essere presentata in tre esemplari, uno dei quali, unitamente ad una copia del verbale di verifica, e trasmesso dall'UTF alla competente circoscrizione doganale.

5. Almeno tre giorni prima dell'effettuazione delle operazioni di denaturazione, deve essere presentata all'UTF od alla dogana, a seconda della competenza, apposita dichiarazione in doppio esemplare, riportante la quantità, che non può essere inferiore a 10 ettolitri per ogni singola operazione, e la gradazione dello spirito da adulterare, nonché il giorno e l'ora in cui avranno inizio le operazioni, che saranno effettuate con l'osservanza delle procedure stabilite dall'amministrazione finanziaria. Il movimento dell'alcole denaturato deve essere contabilizzato giornalmente su apposito registro di carico e scarico.

6. Dopo la denaturazione e prima della vendita non è consentita alcuna operazione di diluizione o di miscelazione dell'alcole con sostanze estranee ad eccezione dell'aggiunta di sostanze profumanti, preventivamente autorizzate dall'amministrazione finanziaria. Sui documenti di accompagnamento dell'alcole denaturato deve essere riportata la gradazione effettiva in alcole etilico dello spirito sottoposto alla denaturazione nonché quella dell'alcole denaturato rilevata con l'alcolometro Tralles.

7. Per gli impieghi di cui al comma 1 può essere utilizzato anche alcole, proveniente dagli altri Paesi comunitari, denaturato secondo le formulazioni di cui al regolamento CEE n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993. Non è consentita la miscelazione di alcoli denaturati secondo diverse formulazioni.

8. Chiunque intende detenere in deposito l'alcole etilico denaturato di cui al presente articolo in quantità superiore a 300 litri deve farne denuncia al competente UTF, chiedendo il rilascio della licenza di esercizio, soggetta al diritto annuale previsto dall'art. 63, comma 2, lettera *d)*, del testo unico e tenere un registro di carico e scarico su cui devono essere annotate, giornalmente, le partite introdotte e quelle estratte, con riferimento ai relativi documenti di accompagnamento. Per i depositi per uso privato o industriale, gli scarichi sul registro di carico e scarico vengono effettuati con cadenza decadale. Fermo restando l'obbligo della denuncia e del rilascio della licenza di esercizio, le ditte che detengono nei propri locali di vendita il prodotto suddetto, in quantità superiore a 300 litri, già confezionato in recipienti delle capacità nominali di cc 500, 750, 1.000, 1.500, 2.000 e 5.000, chiusi in modo ermetico e tale che non sia possibile l'apertura senza lasciare tracce visibili di effrazione, sono esonerate dalla tenuta del registro di carico e scarico, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

a) i suddetti recipienti devono recare all'esterno, in modo chiaro e visibile, la denominazione della ditta confezionatrice, il luogo dove è situato l'opificio di confezionamento, il numero della relativa licenza UTF, per i prodotti nazionali, l'indicazione che trattasi di alcole denaturato con denaturante generale, il quantitativo idrato e quello anidro;

b) le indicazioni del numero della licenza e della sigla della provincia dove ha sede l'UTF che la ha rilasciata devono essere riportate direttamente sul contenitore e sul relativo tappo di chiusura, incise o in rilievo, mentre le altre indicazioni possono essere riportate anche utilizzando apposita etichetta, aderente per tutta la sua superficie al contenitore. In ogni caso sull'etichetta deve essere riportato anche il numero della licenza e la sigla della provincia sede dell'UTF;

c) l'alcole denaturato deve essere detenuto nei locali di vendita o magazzini di deposito in quantità non superiore a litri 10.000 ed esitato nelle confezioni originali nella minuta vendita.

9. La movimentazione intracomunitaria dell'alcole denaturato di cui al presente articolo è effettuata con la scorta del documento di accompagnamento semplificato comunitario, di cui al regolamento CEE n. 3649/92, della Commissione del 17 dicembre 1992; il trasferimento fra impianti o depositi nazionali viene effettuato con la scorta del suddetto documento, recante una stampigliatura con l'indicazione «Vale per la circolazione interna». Se il destinatario non è soggetto alla denuncia di deposito, il documento per la circolazione interna viene emesso solo per quantitativi di prodotto superiori a 50 litri.

10. I documenti di circolazione di cui al comma 9 devono restare allegati ai registri di carico e scarico. Nel caso in cui il titolare del deposito non fosse obbligato alla tenuta del suddetto registro, i documenti devono essere custoditi presso il medesimo per una durata di cinque anni. Se il destinatario non è tenuto alla denuncia di deposito, i documenti devono essere custoditi per il medesimo tempo previsto per le bolle di accompagnamento dei beni viaggianti.

11. Le dizioni «alcole etilico denaturato con denaturante generale» e simili possono essere utilizzate solo nella denominazione di tale prodotto e non già in quelle di prodotti ottenuti con l'impiego del medesimo.

12. I reflui provenienti da lavorazioni industriali, contenenti alcole etilico non sufficientemente denaturato, che siano trasferiti ad impianti di incenerimento, anche con recupero di calore, o di trattamento rifiuti, per il riutilizzo, la rigenerazione od il recupero dei vari componenti, devono essere scortati dal documento di cui al comma 9 da cui risulti la natura del prodotto, il suo tenore effettivo in alcole etilico, la sua gradazione rilevata con l'alcolometro Tralles e la tipologia dell'impianto di destinazione. Qualora i reflui siano destinati ad impianti di incenerimento, devono essere denaturati a norma con denaturante generale, senza alcun limite di tenore alcolico effettivo. La medesima procedura si applica per gli scarti di distillazione avviati alla distruzione; si prescinde dalla denaturazione, qualora i suddetti scarti siano bruciati, con l'osservanza delle modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria, nelle caldaie degli impianti di produzione. Gli impianti di trattamento devono tenere un registro di lavorazione, dove devono essere riportate le partite di reflui pervenute, con riferimento ai relativi documenti, i quantitativi passati alla lavorazione ed i prodotti ottenuti. L'alcole ottenuto dai suddetti impianti, eventualmente riportato ad un tenore effettivo di alcole etilico non inferiore al 70 per cento e ad una gradazione rilevata con l'alcolometro Tralles non inferiore a 90 gradi, denaturato a norma con il denaturante generale deve essere destinato esclusivamente, senza preconfezionamento, ad impieghi industriali e la sua movimentazione viene effettuata con la scorta del documento di accompagnamento di cui al comma 9, contenente le indicazioni soprariportate. L'alcole recuperato puo essere anche sottoposto a denaturazione con denaturanti speciali ai sensi dell'art. 2, seguendo la disciplina prevista dallo stesso. Il passaggio alla denaturazione e la movimentazione dell'alcole denaturato devono essere contabilizzati in apposito registro. Analoga procedura si applica per la destinazione ad impieghi industriali di scarti di distillazione.

Art. 2.

Impiego di alcole denaturato con denaturanti speciali

1. L'alcole etilico impiegato in esenzione d'accisa, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera *b)*, del testo unico, nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare deve essere denaturato con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria, fatto salvo quanto stabilito ai commi 2 e 4. La denaturazione puo essere effettuata, oltre che presso gli impianti di cui al comma 4 dell'art. 1, anche presso gli utilizzatori, che in tal caso devono dotarsi delle idonee attrezzature, nonché negli impianti di cui al comma 12 dello stesso art. 1, per gli alcoli recuperati nei medesimi. Per l'istituzione degli opifici di denaturazione, per l'effettuazione delle operazioni di denaturazione e per la contabilizzazione dell'alcole denaturato si osservano le procedure di cui all'art. 1, commi 4 e 5.

2. L'alcole etilico destinato alla fabbricazione delle profumerie e dei prodotti cosmetici di cui all'art. 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, deve essere denaturato mediante l'aggiunta, ad ogni ettolitro anidro di alcole, delle seguenti sostanze:

a) – denatonium benzoato: grammi 0,8;
- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;

b) – dietil ftalato: grammi 500;
- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;

c) – alcool isopropilico: grammi 5.000;
- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;

d) – muschio naturale o sintetico: grammi 39,5;
- alcool ter-butilico (TBA): grammi 78,8;

e) – timolo: grammi 500.

3. Le formulazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 devono essere utilizzate per la preparazione delle profumerie alcoliche, quella della lettera *c)* per i prodotti liquidi e trasparenti ed in particolare per le lacche ed i prodotti per capelli, quella della lettera *d)* per deodoranti, creme ed altri prodotti per la pelle e quella della lettera *e)* per prodotti per l'igiene dei denti e della bocca. Previa autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, le suddette formulazioni possono essere utilizzate per correlazioni diverse da quelle sopra specificate; analogamente, può essere autorizzata la denaturazione con altre sostanze ammesse negli Stati membri dell'Unione europea. Può essere sottoposto alla denaturazione di cui al comma 2 solo alcole «buon gusto» o «neutro».

4. L'alcole etilico destinato alla fabbricazione dei detersivi liquidi e in pasta per bucato, per stoviglie e per superfici dure (NC 3402), dei lucidi per scarpe liquidi in confezione autolucidante (NC 3405), dei deodoranti ambientali in forma liquida, aerosol e spray (NC 3307), degli insetticidi in forma liquida, aerosol e spray (NC 3808) deve essere denaturato mediante l'aggiunta, per ogni ettolitro anidro di alcole, delle sottoindicate sostanze, alla condizione che nel prodotto finale il tenore alcolico non superi i 40 gradi:

a) 4.000 grammi di isopropanolo;

b) 500 grammi di metiletilchetone;

c) 2 grammi di bitrex.

5. Su motivata richiesta dei fabbricanti dei prodotti di cui al comma 4 l'amministrazione finanziaria può consentire che la denaturazione venga effettuata con altre formulazioni. Per i prodotti dei commi 2 e 4 le dizioni «alcole denaturato» e simili possono risultare solo fra i componenti.

6. Chiunque intenda utilizzare l'alcole denaturato di cui al presente articolo deve presentare, almeno sessanta giorni prima dell'inizio dell'attività, apposita denuncia, in duplice esemplare, al competente UTF, illustrando il processo di lavorazione ed indicando il denaturante ritenuto idoneo e la gradazione alcolica dei prodotti che intende ottenere; deve, inoltre, chiedere il rilascio della licenza fiscale prevista per la specifica attività da svolgere, corrispondendone il relativo diritto, e l'attribuzione della qualifica di operatore registrato, di cui all'art. 8 del testo unico. L'UTF, accertato che sussistono le condizioni, dal

punto di vista fiscale, per l'esercizio della particolare attività, rilascia la licenza, comunica il codice d'accisa e può procedere ad eventuali esperimenti per la determinazione dei parametri d'impiego. L'utilizzatore è obbligato alla tenuta di apposito registro di carico e scarico dell'alcole denaturato, riportando giornalmente le partite pervenute, con riferimento ai relativi documenti di accompagnamento, e decadalmente quelle passate alla lavorazione nonché i prodotti ottenuti, distintamente per gradazione alcolica.

7. La movimentazione intracomunitaria dell'alcole denaturato con denaturante speciale è effettuata con la scorta del documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo di cui al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, e successive modifiche; i trasferimenti interni dagli impianti di denaturazione a quelli di utilizzazione sono effettuati con la scorta del suddetto documento, recante una stampigliatura con l'indicazione «vale per la circolazione interna dell'alcole denaturato con denaturante speciale», senza la prestazione di alcuna cauzione. Nei suddetti documenti deve essere indicata la formula di denaturazione e l'impiego cui l'alcole è destinato. In caso di denaturanti oggetto di una specifica autorizzazione, devono essere indicati gli estremi di quest'ultima; può invece omettersi, per motivi di riservatezza, la formula di denaturazione. I documenti sopracitati devono restare allegati al registro di carico e scarico dell'alcole denaturato.

8. La vigente disciplina fiscale relativa alle profumerie alcoliche è, per quanto riguarda le profumerie prodotte con alcole denaturato, così modificata:

a) i fabbricanti ed i confezionatori devono presentare la denuncia di attivazione entro i termini di cui al comma 6 e non sono soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione di lavoro;

b) le indicazioni da apporre sulle confezioni sono quelle previste dalla normativa in materia di etichettatura dei prodotti cosmetici;

c) la disciplina della circolazione prevista per la profumeria confezionata si applica anche ai prodotti allo stato sfuso nonché ai prodotti intermedi contenenti alcole denaturato destinati alla produzione di profumerie. I documenti di accompagnamento devono essere emessi da una distinta serie speciale; in quelli relativi ai prodotti sfusi e intermedi deve essere fatto riferimento alle tipologie di cui al comma 3 e devono essere indicati il quantitativo di alcole presente e la sua materia prima d'origine, la formula di denaturazione e lo stabilimento d'impiego. Alla custodia dei documenti di accompagnamento si applicano le norme di cui all'art. 1, comma 10;

d) la circolazione intracomunitaria è effettuata secondo le modalità previste dagli Stati comunitari mittenti; in caso di spedizioni dal territorio nazionale, il prodotto deve essere scortato da documenti commerciali dai quali risulti possibile l'identificazione del destinatario;

e) il deposito dei prodotti sfusi e di quelli intermedi è soggetto alla denuncia all'UTF ed alla tenuta del registro di carico e scarico, obbligatoria per qualsiasi quantitativo.

9. È esonerato dall'accisa l'alcole denaturato contenuto in prodotti, di provenienza estera, non destinati al consumo umano alimentare e rispondenti alle altre condizioni poste nel presente articolo. L'alcole contenuto nei suddetti prodotti, preconfezionati, non classificabili fra i solventi e diluenti del codice NC 3814 e diversi dai prodotti cosmetici allo stato liquido, provenienti da Paesi terzi, è considerato denaturato a norma se è presente nei suddetti prodotti in una percentuale massima in volume non superiore al 30 per cento. Resta ferma la facoltà, per l'amministrazione, di procedere al prelievo di campioni per il controllo della gradazione alcolica. Per percentuali superiori a quella sopraindicata, per i prodotti non preconfezionati, per i solventi e diluenti del codice NC 3814 e per i cosmetici allo stato liquido, la dogana provvede al prelievo di campioni per accertare se l'alcole possa essere ritenuto denaturato, anche se con formula diversa da quella di cui ai precedenti commi, in maniera tale da impedirne un illecito uso e se il prodotto rispetti le altre condizioni poste nel presente articolo. Per i cosmetici dichiarati prodotti con alcole denaturato conformemente alle disposizioni nazionali o a quelle di altri Stati comunitari, scortati da certificazione rilasciata dall'autorità statale del Paese da cui avviene l'importazione, da cui risulti la formula di denaturazione, il prelievo dei campioni è effettuato a scandaglio. In caso di esito negativo dell'analisi, qualora non sia possibile la rimessa a norma del prodotto; sull'alcole contenuto nello stesso si rende dovuta l'accisa.

10. L'alcole contenuto in prodotti non destinati al consumo umano alimentare provenienti da Paesi comunitari è considerato denaturato a norma; resta anche in questo caso salva la facoltà dell'amministrazione di procedere al prelievo di campioni per il controllo delle caratteristiche della denaturazione e dei prodotti, anche ai fini dell'eventuale adozione delle misure previste dall'art. 27, comma 5, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992.

Art. 3.

Impiego di alcole in esenzione d'accisa per la produzione di medicinali o prodotti alimentari

1. L'impiego dell'alcole etilico o delle bevande alcoliche, in esenzione d'accisa, negli usi di cui all'art. 27, comma 3, lettere *d)* e *g)*, del testo unico viene effettuato senza preventiva denaturazione. Agli effetti della predetta lettera *d)*, per impiego nella fabbricazione di medicinali si intende quello in cui l'alcole rimane nel medicinale medesimo.

2. È esonerato dall'accisa l'alcole contenuto nei medicinali, provenienti dall'estero, rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 27, comma 3, lettera *d)*, del testo unico, nonché nei prodotti alimentari, nei limiti previsti dalla successiva lettera *g)* della medesima norma, anch'essi provenienti dall'estero. Resta salva la facoltà dell'amministrazione di sottoporre ad analisi campioni di tali prodotti, per il controllo dell'osservanza delle suddette condizioni.

3. Chiunque intende utilizzare alcole etilico o bevande alcoliche, in esenzione d'imposta, negli impieghi di cui al comma 1, fatto salvo quanto disposto all'art. 8, comma 1, deve farne denuncia all'UTF competente per territorio, almeno sessanta giorni prima della data d'inizio dell'attività. La denuncia deve essere compilata in duplice esemplare e deve contenere la denominazione della ditta, la sua sede, il codice fiscale, la partita IVA, le generalità di chi la rappresenta legalmente, il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si trova l'impianto, nonché il relativo numero di telefono e di fax. Deve, inoltre, essere corredata da una relazione tecnica, con allegate la planimetria dell'opificio e le tabelle di taratura dei serbatoi dove sono custoditi l'alcole etilico o le bevande alcoliche, riportante le seguenti ulteriori informazioni:

a) locali di cui si compone l'impianto ed uso a cui ciascuno è destinato, con riferimento alla planimetria;

b) numero dei serbatoi e relative capacità e quantità massima dei singoli prodotti esenti che in qualsiasi momento si può trovare nell'impianto;

c) modalità d'impiego dei prodotti esenti, eventuali processi di lavorazione, qualità dei prodotti ottenuti da tale lavorazione, con l'indicazione del relativo grado alcolico;

d) quantitativo massimo di prodotti esenti che si prevede di poter utilizzare in un anno.

4. La denuncia di cui al comma 3 deve, altresì, contenere una dichiarazione dell'utilizzatore attestante, sotto la propria responsabilità, il possesso di tutte le eventuali altre autorizzazioni di natura non fiscale occorrenti per l'esercizio della propria attività, nonché la richiesta di riconoscimento della qualità di operatore registrato di cui all'art. 8 del testo unico. Le ditte che impiegano, negli usi di cui all'art. 27, comma 3, lettera *g)*, del testo unico, quantità di alcole o di bevande alcoliche in misura non superiore ai 2.000 litri idrati per anno non sono tenute alla presentazione delle tabelle di taratura dei serbatoi di custodia dei suddetti prodotti.

5. L'UTF, ricevuta la denuncia, verifica gli impianti, procede, in contraddittorio con l'esercente, al controllo della taratura dei serbatoi destinati alla custodia dei prodotti alcolici esenti; determina, se necessario con esperimenti, i parametri mediante i quali può effettuarsi il riscontro della regolarità dell'impiego agevolato; prescrive le misure necessarie per il loro controllo, compresa, nei casi previsti, l'installazione di apparecchiature e strumenti; provvede alla registrazione dell'operatore ed alla comunicazione del codice d'accisa, rilasciando, previa corresponsione del relativo diritto, la licenza prevista per gli impianti di trasformazione di prodotti alcolici esenti. Per le ditte di cui all'ultimo periodo del comma 4, il controllo della capacità dei serbatoi e dei parametri d'impiego può essere effettuato nell'ambito dei controlli successivi ed eventuali, ed in nessun caso viene prescritta l'installazione di apparecchiature e strumenti.

6. Delle operazioni di verifica eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi anche dal rappresentante della ditta, uno dei quali è consegnato, unitamente al primo esemplare della denuncia debitamente protocollato, al rappresentante medesimo, mentre il secondo viene conservato agli atti insieme all'altro esemplare della denuncia.

7. Le modifiche alla situazione risultante dal verbale di verificazione devono essere preventivamente autorizzate dall'UTF.

Art. 4.

Registrazioni e documenti di circolazione

1. Le ditte utilizzatrici dei prodotti alcolici agevolati di cui all'art. 3 sono obbligate alla tenuta di un apposito registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotate, giornalmente, nella parte del carico, le quantità dei suddetti prodotti introdotte nell'opificio con gli estremi dei documenti di accompagnamento di cui al comma 2 e, nella parte dello scarico, le quantità impiegate nonché i quantitativi di prodotti ottenuti.

2. I prodotti alcolici agevolati di provenienza nazionale possono essere ritirati solo da depositi fiscali e devono pervenire all'opificio di utilizzazione scortati dal documento comunitario di accompagnamento in regime sospensivo di cui al regolamento CEE n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992, e successive modifiche, avente una distinta serie di numerazione e munito di stampigliatura con la dicitura «circolazione interna». Il medesimo documento deve essere emesso anche per la scorta dei prodotti provenienti da Paesi terzi estratti dai depositi doganali o avviati all'utilizzatore direttamente dalla dogana. In quest'ultimo caso il documento di accompagnamento è emesso dalla dogana su stampato fornito dagli interessati. L'esemplare n. 3 di tale documento deve essere restituito al mittente od alla dogana, che lo allega alla bolletta d'importazione, entro i termini previsti per la circolazione intracomunitaria, munito dell'attestazione dell'UTF di avvenuta presa in carico presso l'impianto destinatario. I prodotti provenienti dagli altri Paesi membri sono assunti in carico sulla base del documento comunitario di accompagnamento in regime sospensivo, il cui esemplare n. 3 viene restituito munito dell'attestazionedell'UTF di avvenuta presa in carico.

3. La ditta utilizzatrice è tenuta a compilare mensilmente un prospetto da cui risultino le singole partite di prodotti alcolici agevolati introdotte, con gli estremi dei documenti di accompagnamento, i quantitativi complessivamente utilizzati ed i prodotti ottenuti. Tali prospetti devono essere trasmessi al competente UTF entro il giorno dieci del mese successivo a quello cui si riferiscono.

4. Le ditte di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 3 effettuano lo scarico previsto nel comma 1 del presente articolo mensilmente anziché giornalmente e compilano il prospetto di cui al comma 3 annualmente anziché mensilmente, provvedendo alla sua trasmissione all'UTF entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce.

Art. 5.

Comunicazione di impiego

1. Almeno cinque giorni prima di utilizzare i prodotti alcolici agevolati negli impieghi di cui all'art. 3, l'esercente deve presentare all'UTF apposita comunicazione, nella quale deve indicare il periodo di utilizzazione, che non deve superare il bimestre, l'orario giornaliero delle lavorazioni, la quantità dei prodotti agevolati che intende impiegare, la natura e l'entità delle operazioni da effettuare. Copia dell'anzidetta comunicazione deve essere tenuta presso l'impianto di utilizzazione, allegata al registro di cui al comma 1 dell'art. 4. La comunicazione non è effettuata dalle ditte di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 3.

2. In aggiunta ai controlli eventualmente posti in essere sulla movimentazione dei prodotti esenti, l'UTF dispone riscontri in loco, almeno una volta all'anno, anche mediante l'effettuazione del bilancio di materia e di quello energetico, sulla regolarità del loro impiego nell'uso agevolato, annotandone i risultati sui prospetti riepilogativi mensili di cui all'art. 4, comma 3. Controlli analoghi sono effettuati saltuariamente anche presso le ditte di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 3.

Art. 6.

Impiego di alcole nella produzione dell'aceto

1. L'alcole etilico impiegato, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera *c)*, del testo unico, nella produzione dell'aceto deve essere denaturato mediante l'aggiunta di una percentuale dell'1,50 per cento di acido acetico glaciale.

2. Per la denaturazione, la circolazione e l'impiego dell'alcole agevolato per la produzione dell'aceto si seguono, in quanto applicabili, le modalità di cui all'art. 2.

Art. 7.

Impiego di alcole negli usi di cui all'art. 27, comma 3 lettere c) *ed* i), *del testo unico*

1. L'alcole etilico impiegato, in esenzione d'accisa, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera *e)*, del testo unico, nel processo di fabbricazione di un prodotto che non lo contiene, deve essere denaturato con denaturante generale o con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria, fatto salvo quanto stabilito al comma 2. La denaturazione con denaturante speciale, la circolazione dell'alcole denaturato con denaturante speciale e la sua utilizzazione sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 2.

2. Qualora, per comprovati motivi igienico-sanitari riconosciuti dall'amministrazione finanziaria, non fosse possibile la denaturazione, l'impiego dell'alcole negli usi di cui al precedente comma 1 viene effettuato con modalità analoghe a quelle stabilite dagli articoli 3, 4 e 5.

3. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche all'alcole etilico impiegato, in esenzione d'imposta, a norma dell'art. 27, comma 3, lettera *i)*, del testo unico, nella fabbricazione di componenti non soggetti ad accisa ai sensi del decreto-legge medesimo, intendendosi tale fabbricazione come la trasformazione chimica dell'alcole in un altro composto. La produzione dell'aceto rimane assoggettata alla procedura di cui all'art. 6.

Art. 8.

Aromi e semilavorati per prodotti alimentari

1. L'impiego dell'alcole etilico, in esenzione d'accisa, a norma dell'art. 27, comma 3, lettera *f)*, del testo unico, nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume, deve essere effettuato in regime di deposito fiscale. Alla stessa condizione è sottoposto l'impiego dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche per l'ottenimento di prodotti semilavorati destinati alle utilizzazioni di cui alla lettera *g)* del comma 3 del citato art. 27. Beneficiano dell'esonero dall'accisa l'alcole e le bevande alcoliche contenuti negli aromi e nei semilavorati provenienti dall'estero, se destinati agli impieghi agevolati di cui alle lettere *f)* e *g)* del comma 3 del medesimo art. 27.

2. Per la circolazione degli aromi di cui al codice NC 3302, non diretti a depositi fiscali e dichiarati destinati ad usi esenti, non è prescritto il documento di cui al comma 2 dell'art. 4 e gli utilizzatori di tali prodotti non sono sottoposti alla disciplina di cui agli articoli 3, 4 e 5; i suddetti utilizzatori devono però presentare, preventivamente e «una tantum», apposita dichiarazione d'impiego all'UTF competente sui propri impianti; dichiarazione analoga deve essere presentata ai propri fornitori, ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dal presente comma. Resta ferma la facoltà dell'UTF di controllare, mediante sopralluogo, l'effettiva utilizzazione degli aromi. I destinatari per usi tassati, degli aromi sopracitati provenienti da Paesi membri senza la scorta del documento di accompagnamento comunitario per merce in regime sospensivo devono comunicare al competente UTF la ricezione di ciascuna partita, entro il primo giorno non festivo successivo a quello dell'arrivo del prodotto.

3. Gli utilizzatori in usi esenti degli aromi del codice NC 2106 sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 4 e 5.

Art. 9.

Impiego di alcole per analisi prove di produzione o fini scientifici

1. Sono esenti da accisa, a norma dell'art. 27, comma 3, lettera *h)*, del testo unico, gli spiriti e le altre bevande alcoliche destinati da depositari autorizzati, sulla base di programmi preventivamente comunicati all'UTF od alla dogana competenti, ad essere utilizzati come campioni per analisi da parte di laboratori chimici, propri

o di terzi. Tali quantitativi possono essere ridotti dai suddetti uffici, qualora, sentito il competente laboratorio chimico compartimentale, dovessero risultare eccedenti le effettive necessità analitiche. I quantitativi destinati alle analisi vengono scaricati dai registri del depositario autorizzato, sui quali deve essere riportata l'indicazione dei laboratori dove vengono utilizzati, con gli estremi del documento di accompagnamento emesso, obbligatorio per qualsiasi quantità, recante la stampigliatura «Valido per prodotti per analisi». La suddetta bolletta deve essere conservata dal destinatario per un periodo di tre anni.

2. Chiunque intende impiegare alcole in esenzione d'imposta, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera *h)*, del testo unico, per prove necessarie all'avviamento di produzioni agevolate o a fini scientifici deve farne richiesta, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle suddette attività, al competente UTF, indicando le caratteristiche dell'utilizzazione, i quantitativi che intende impiegare nonché il nominativo del fornitore. L'UTF, effettuati gli opportuni accertamenti e sentito, qualora necessario, il laboratorio chimico compartimentale, rilascia nulla osta per il quantitativo ritenuto necessario all'impianto fornitore, che deve allegarlo alle proprie contabilità e trascriverne gli estremi, in luogo del codice d'accisa, sul documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo che scorta il prodotto, reso valido per la circolazione in territorio nazionale mediante la stampigliatura: «Valido per la circolazione interna». Nel caso in cui il fornitore si trovi in un Paese comunitario, il nulla osta viene inviato all'utilizzatore, che provvede a trasmetterne gli estremi al fornitore, ai fini della compilazione dell'apposita casella del documento di accompagnamento comunitario in regime sospensivo. In entrambi i casi copia del nulla osta deve essere allegata al documento di accompagnamento del prodotto, ai fini del rispetto della procedura prevista, per gli operatori non registrati, dall'art. 8, comma 3, del testo unico, eccezion fatta per il pagamento dell'accisa.

Art. 10.

Restituzione dell'accisa sui prodotti alcolici impiegati in usi esenti o non più idonei al consumo umano

1. Nel caso in cui è previsto l'impiego, in esenzione d'accisa, di alcole non denaturato o di bevande alcoliche, possono essere anche utilizzati prodotti ad imposta assolta, purché non condizionati in recipienti contrassegnati. In tale evenienza, per essere ammessi alla restituzione dell'accisa a norma dell'art. 27, comma 4, del testo unico, deve essere seguita la procedura di cui agli articoli 3, 4 e 5, con gli adeguamenti derivanti dalla diversa posizione fiscale del prodotto. Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzatore deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita richiesta al competente UTF.

2. Per beneficiare della restituzione, anche mediante accredito, dell'imposta afferente a partite di prodotti alcolici divenuti non idonei al consumo umano, il proprietario deve avviare le medesime alla rilavorazione, presso depositi fiscali, o alla distruzione, presso i suddetti depositi o altri impianti, sempreché dotati di attrezzature riconosciute idonee allo scopo dalle autorità competenti. La presa in carico, presso i depositi fiscali, delle partite da rilavorare o da distruggere deve essere effettuata, sulla base della documentazione fiscale, o, in mancanza, commerciale, emessa a scorta del prodotto, su apposito registro vidimato dall'UTF, fatto salvo quanto previsto, per la birra, dal comma 2 dell'art. 10 del decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 17 dicembre 1992. La domanda di restituzione deve essere presentata all'UTF territorialmente competente su tali impianti prima del trasferimento delle partite; il suddetto ufficio accerta, eventualmente anche a mezzo analisi, l'inidoneità, dei prodotti al consumo umano e assiste alle operazioni di rilavorazione o distruzione, redigendo apposito verbale, copia del quale viene consegnata al proprietario della merce ed altro al titolare dell'impianto, che deve custodirla per tre anni. Devono sempre ritenersi inidonee al consumo umano le confezioni che abbiano superato il termine di scadenza indicato sulle relative etichette.

Art. 11.

Disposizioni varie

1. L'alcole etilico denaturato utilizzato, da solo o in miscela, come carburante è soggetto alla disciplina fiscale prevista dall'art. 21, comma 5, del testo unico.

2. Entro i periodi, antecedenti la prevista data d'inizio dell'attività degli impianti, indicati nel presente regolamento, gli UTF espletano tutti gli adempimenti occorrenti per rendere possibile il suddetto avviamento. Tali periodi possono essere superati solo se la ditta non ha fornito le indicazioni previste e se l'inizio dell'attività è stata subordinata all'attuazione di determinate prescrizioni da parte dell'UTF.

3. I compiti demandati dal presente regolamento all'amministrazione finanziaria sono espletati dagli organi centrali e periferici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, secondo le rispettive competenze.

Art. 12.

Scritturazione e conservazione dei registri

1. I registri previsti dal presente regolamento devono essere approntati dalle ditte interessate e sottoposti, prima del loro uso, alla vidimazione dell'UTF competente per territorio. Alla fine dell'esercizio finanziario i registri devono essere chiusi e le giacenze effettive finali devono essere riportate sui registri dell'anno successivo. È fatto obbligo all'esercente di custodire i registri e la documentazione di accompagnamento per i cinque anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

2. I registri possono essere costituiti da schede o da fogli mobili, numerati progressivamente, oppure predisposti in modelli, idonei alla scritturazione mediante procedure informatizzate, preventivamente approvati dal competente UTF.

3. I registri ed i documenti di accompagnamento devono essere scritturati senza correzioni o raschiature; le parole e i numeri errati devono essere annullati mediante una linea orizzontale in modo da restare leggibili; le annotazioni esatte devono essere riportate in corrispondenza.

4. Oltre che nei casi di scritturazione non conforme al precedente comma 3, si considera irregolare la tenuta del registro quando la differenza fra la giacenza contabile e quella effettiva superi i limiti previsti dalla normativa doganale.

Art. 13.

Vigilanza e penalità

1. L'UTF ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri presso le ditte che producono, commerciano od utilizzano l'alcole e le bevande alcoliche agevolate, per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari.

2. Sulle deficienze di prodotti alcolici agevolati riscontrate presso gli opifici d'impiego di cui al presente regolamento in misura superiore ai cali previsti. dall'art. 4, comma 3, del testo unico, sulle perdite eccedenti quelle corrispondenti ai parametri d'impiego preventivamente accertati e sulle quantità di prodotti mancanti che non risultino impiegate nell'uso esente è dovuta l'accisa, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di cali.

3. Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che costituiscono reato, qualora non siano applicabili sanzioni previste da altre specifiche normative. l'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento è punita con la pena pecuniaria prevista dall'art. 50, comma 1, del testo unico.

Art. 14.

Periodo transitorio

1. È autorizzato l'impiego, fino ad esaurimento, dell'alcole denaturato con denaturante generale prodotto secondo la precedente formulazione.

2. In luogo dei documenti di accompagnamento per la circolazione interna di cui all'art. 1, comma 9, ed all'art. 2, comma 7, è consentita l'utilizzazione, fino ad esaurimento, rispettivamente, delle bollette di legittimazione mod. C 39 e delle bollette di cauzione mod. C 21, emesse direttamente dalle ditte utilizzatrici e munite, a seconda dei casi della stampigliatura «Vale quale documento previsto dall'art. 1, comma 9, (ovvero dall'art. 2, comma 7) del decreto ministeriale 9 luglio 1996, n. 524». È consentita del pari l'utilizzazione, fino al termine del corrente anno finanziario, dei registri fiscali in uso.

3. Le giacenze di alcoli «greggi» e simili che si trovino in regime sospensivo al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono riassunte in carico in base al tenore effettivo di alcole etilico, apportando a tal fine le necessarie correzioni alle contabilizzazioni in atto.

4. Restano valide le licenze o le autorizzazioni alla denaturazione, al deposito ed all'impiego di alcole denaturato in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento. Eventuali adeguamenti alla nuova procedura devono essere effettuati entro centoventi giorni dalla data suddetta, integrando a tal fine la documentazione già presentata.

5. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stati autorizzati dagli UTF ad approvvigionarsi di alcole etilico non denaturato o di bevande alcoliche per utilizzarli negli usi previsti dal presente regolamento, si adeguano alle disposizioni del regolamento medesimo entro centoventi giorni dalla suddetta data, integrando a tal fine la documentazione già presentata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 luglio 1996

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1996
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 38

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (più brevemente «testo unico») approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 29 novembre 1995 è il seguente: «1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualità di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilità al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le

disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti».

— I testi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 27 del testo unico n. 504/1995 sono i seguenti:

«3. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa quando sono:

a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;

b) denaturati con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;

c) impiegati per la produzione dell'aceto di cui al codice NC 2209;

d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 22 del 9 febbraio 1965 e recepita con il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;

f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;

g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altre merci;

h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;

i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.

4. Le agevolazioni sono accordate anche mediante rimborso dell'imposta pagata.

5. Sui prodotti ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano viene rimborsata l'accisa pagata».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Per il riferimento all'art. 27, comma 3, del testo unico n. 504/1995 vedansi le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 2 della legge 3 ottobre 1957, n. 1029, è il seguente:

«Art. 2. — L'alcole deve essere limpido, incolore, di odore gradevole, caratteristico alla degustazione; può essere tollerato un leggero odore che ricordi appena lievemente la materia prima di origine.

La sua gradazione in volume a 15°,56 non deve essere inferiore a 95°C dell'alcolometro ufficiale adottato dall'Amministazione finanziaria.

Le sostanze estranee contenute in 100 centimetri cubi di alcole anidro non dovranno superare i seguenti limiti:

alcole metilico, in volume cc 0,50%;

acidità, in acido acetico, mg 5%;

eteri, in acetato di etile, mg 60%;

aldeidi, mg 5%;

alcoli superiori, mg 10%;

forfurolo F tracce.

La colorazione con il saggio al permanganato, eseguito secondo il metodo di Allen, deve permanere almeno 10 minuti primi».

— Il testo dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2046/89 del Consiglio del 19 giugno 1989 è il seguente:

«DEFINIZIONE DELL'ALCOLE NEUTRO DI CUI ALL'ART. 3, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA, LETTERA *a)*

1. Caratteristiche organolettiche	Esente da gusti estranei alla materia prima
2. Titolo alcolometrico volumico minimo	96% vol
3. Valori massimi di elementi residui:	
— *Acidità totale* espressa in acido acetico g/hl di alcole a 100% vol	1,5
— *Esteri* espressi in acetato di etile g/hl di alcole a 100% vol	1,3
— *Aldeidi* espresse in acetaldeide g/hl di alcole a 100% vol	0,5
— *Alcoli superiori* espressi in 2-metil 1-propanolo g/hl di alcole a 100% vol	0,5
— *Metanolo* g/hl di alcole a 100% vol	50
— *Estratto secco* g/hl di alcole a 100% vol	1,5
— *Basi azotate volatili* espresse in azoto g/hl alcole a 100% vol	0,1
— *Furfurolo*	Non rintracciabile».

— Il testo dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 è il seguente:

«CARATTERISTICHE DELL'ALCOLE ETILICO DI ORIGINE AGRICOLA DI CUI ALL'ART. 1 PARAGRAFO 3, LETTERA *h)*.

1. Caratteristiche organolettiche	Assenza di gusti rintracciabili estranei alla materia prima
2. Titolo alcolometrico volumico minimo	96,0% vol
3. Valori massimi dell'impurezza:	
— Acidità totale espressa in acido acetico g/hl di alcole a 100% vol	1.5
— Esteri espressi in acetato di etile g/hl di alcole a 100% vol	1,3
— Aldeidi espresse in acetaldeide g/hl di alcole a 100% vol	0,5
— Alcoli superiori espressi in 2-metil 1-propanolo g/hl di alcole a 100% vol	0,5
— Metanolo g/hl di alcole a 100% vol	50
— Estratto secco g/hl di alcole a 100% vol	1,5
— Basi azotate volatili espresse in azoto g/hl di alcole a 100% vol	0,1
— Furfurolo	Non rintracciabile».

— Il regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione del 22 novembre 1993 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 288 del 23 novembre 1993. Il suddetto regolamento è stato successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 2546/95 della Commissione del 30 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 260 del 31 ottobre 1995.

— Il testo dell'art. 63, comma 2, lettera *d)*, del testo unico è il seguente: «*d)* impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa: lire 100 mila».

— Il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 369 del 18 dicembre 1992.

Note all'art. 2:

— Per il riferimento all'art. 27 del testo unico vedansi le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 1 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, è il seguente:

«Art. 1. — Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni diverse dai medicamenti destinate ad essere applicate sull'epidermide, sul sistema pilifero e capelli, sulle unghie, sulle labbra, sugli organi genitali esterni, oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, proteggerli per mantenerli in buono stato, modificarne l'aspetto estetico o correggere gli odori corporei.

2. I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche.

3. Sono in particolare prodotti cosmetici, ai sensi dei commi precedenti, i prodotti che figurano nell'allegato I annesso alla presente legge».

— Il Bitrex è la denominazione commerciale del denatonium benzoato.

— Il testo dell'art. 8 del testo unico è il seguente:

«Art. 8. — 1. Destinatario di prodotti spediti in regime sospensivo può essere un operatore che non sia titolare di deposito fiscale e che, nell'esercizio della sua attività professionale, abbia chiesto, prima del ricevimento dei prodotti, di essere registrato come tale presso l'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. All'operatore registrato è attribuito un codice d'accisa.

2. L'operatore di cui al comma 1 deve garantire il pagamento dell'accisa relativa ai prodotti che riceve in regime sospensivo, tenere la contabilità delle forniture dei prodotti, presentare i prodotti ad ogni richiesta e sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento.

3. Se l'operatore di cui al comma 1 non chiede di essere registrato, può ricevere nell'esercizio della sua attività professionale e a titolo occasionale, prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo se, prima della spedizione della merce, presenta una apposita dichiarazione all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, e garantisce il pagamento dell'accisa; egli deve sottoporsi a qualsiasi controllo inteso ad accertare l'effettiva ricezione della merce ed il pagamento dell'accisa. Copia della predetta dichiarazione con gli estremi della garanzia prestata, vistata dall'ufficio tecnico di finanza che l'ha ricevuta, deve essere allegata al documento di accompagnamento previsto dall'art. 6, comma 3, per la circolazione del prodotto.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo l'accisa è esigibile all'atto del ricevimento della merce e deve essere pagata, secondo le modalità vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo».

— Il regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 276 del 19 settembre 1992. Tale regolamento è stato successivamente modificato dal regolamento (CEE) n. 2225/93 della Commissione del 27 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 198 del 7 agosto 1993.

— Il testo dell'art. 27, comma 5, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 è il seguente: «5. Se uno Stato membro viene a sapere che un prodotto che è stato esentato ai sensi del paragrafo 1, lettera *a)* o *b)* dà luogo ad eventuale evasione, frode o abuso, tale Stato può rifiutare di concedere l'esenzione o revocare lo sgravio già concesso. Lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione trasmette la comunicazione agli altri Stati membri entro un mese dalla ricezione. La decisione finale viene presa secondo la procedura di cui all'art. 24 della direttiva 92/12/CEE. Gli Stati membri non sono tenuti a dare effetto retroattivo a tale decisione».

Note all'art. 3:

— Per il riferimento all'art. 27, comma 3, lettere *d)* e *g)*, del testo unico vedansi le note alle premesse.

— Per il riferimento all'art. 8 del testo unico vedasi la nota all'art. 2.

Nota all'art. 4:

— Per il riferimento al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 vedansi le note all'art. 2.

Nota all'art. 6:

— Per il riferimento all'art. 27, comma 3, lettera *c)*, del testo unico, vedansi le note alle premesse.

Note agli articoli 7, 8 e 9:

— Per il riferimento all'art. 27, comma 3, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *i)*, vedansi le note alle premesse.

— Per il riferimento all'art. 8, comma 3, del testo unico, vedasi la nota all'art. 2.

Note all'art. 10:

— Per il riferimento all'art. 27, comma 4, del testo unico, vedansi le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 10, comma 2, del D.M. 11 dicembre 1992 è il seguente: «2. Nel verbale di cui al comma precedente debbono essere fatti risultare la denominazione commerciale delle varie specie di prodotto, la specie ed il numero delle confezioni o dei contenitori, il loro volume nominale, la gradazione dichiarata dal fabbricante nonché il numero complessivo di ettolitri-grado della partita sottoposta a rilavorazione. Tale ultimo quantitativo deve essere riportato anche sull'apposito settore del registro annuale delle lavorazioni unitamente agli estremi del relativo verbale».

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 21, comma 5, del testo unico è il seguente: «5. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. È tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi».

Note all'art. 13:

— Il testo dell'art. 4, comma 3, del testo unico è il seguente: «3. Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale».

— Il testo dell'art. 50, comma 1, del testo unico è il seguente: «1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denuncie prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni».

96G0542

DECRETO 3 ottobre 1996.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di luglio 1996 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese e accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di luglio 1996;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.526,717
Marco tedesco	»	1.015,195
Franco francese	»	299,773
Fiorino olandese	»	904,579
Franco belga	»	49,282
Lira sterlina	»	2.372,456
Lira irlandese	»	2.448,255
Corona danese	»	263,292
Dracma greca	»	6,422
ECU	»	1.917,780
Dollaro canadese	»	1.114,923
Yen giapponese	»	13,976
Franco svizzero	»	1.238,526
Scellino austriaco	Lit.	144,255
Corona norvegese	»	236,707
Corona svedese	»	229,883
Marco finlandese	»	332,923
Escudo portoghese	»	9,872
Peseta spagnola	»	12,019
Dollaro australiano	»	1.205,156

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di luglio 1996, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,321
Albania:		
Lek	»	15,370
Algeria:		
Dinaro algerino	»	27,711
Angola:		
Readjust Kwanza	»	0,027
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	852,681
Arabia saudita:		
Riyal saudita	»	409,464
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.526,567
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	852,681
Azerbaigian:		
Manat	»	0,351
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.526,300
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.044,528
Bangladesh:		
Taka	»	36,288
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	758,862
Belize:		
Dollaro Belize	»	763,150
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.526,300

Paese / Valuta		Valore
Bhutan:		
Rupia Bhutan	Lit.	42,999
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	»	0,096
Birmania:		
Kyat	»	259,533
Bolivia:		
Boliviano	»	299,865
Botswana:		
Pula	»	451,403
Brasile:		
Real	»	1.511,756
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.077,841
Bulgaria:		
Lev	»	8,373
Burundi:		
Franco Burundi	»	4,804
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,663
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	18,395
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	565,296
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	1.842,912
Cile:		
Peso cileno	»	3,364
Cina:		
Renminbi	»	183,545
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.281,320
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,435
Comore Isole:		
Franco Comore	»	3,997
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	2,998
Corea del Nord:		
Won Nord	»	709,906
Corea del Sud:		
Won Sud	»	1,879
Costa Rica:		
Colon Costa Rica	»	7,323
Croazia:		
Kuna Croazia	»	284,345
Cuba:		
Peso cubano	»	1.526,300
Dominicana:		
Peso dominicano	»	108,846
Ecuador:		
Sucre	Lit.	0,483
Egitto:		
Lira egiziana	»	449,605
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	174,334
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	415,716
Estonia:		
Corona Estonia	»	126,703
Etiopia:		
Birr	»	248,502
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.369,503
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	1.089,343
Filippine:		
Peso filippino	»	58,269
Gambia:		
Dalasi	»	152,824
Ghana:		
Cedi	»	0,909
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	44,891
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.369,503
Gibuti Repubblica:		
Franco Djibouti	»	9,250
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.152,750
Guatemala:		
Quetzal	»	250,078
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	0,084
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,530
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	10,988
Haiti:		
Gourde	»	96,407
Honduras:		
Lempira	»	129,369
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	197,172
India:		
Rupia indiana	»	42,999
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,653

Paese / Valuta		Cambio
Iran:		
Rial iraniano	Lit.	0,508
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	4.909,295
Islanda:		
Corona Islanda	»	22,849
Israele:		
Shekel	»	479,422
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	306,394
Kazakistan:		
Tenge Kazakistan	»	22,643
Kenya:		
Scellino keniota	»	26,642
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.093,181
Laos:		
New Kip	»	1,659
Lesotho:		
Maluti	»	347,752
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.762,667
Libano:		
Lira libanese	»	0,973
Liberia:		
Liberian dollaro	»	1.526,300
Libia:		
Dinaro libico	»	4.293,389
Lituania:		
Lita Lituania	»	381,575
Macao:		
Pataca	»	190.874
Macedonia:		
Dinaro	»	37,690
Madagascar:		
Franco Rep. malgascia	»	0,401
Malawi:		
Kwacha	»	99,669
Malaysia:		
Ringgit	»	612,534
Maldive:		
Rufiya	»	129,677
Malta:		
Lira maltese	»	4.233,661
Marocco:		
Dirham Marocco	»	175,829
Mauritania:		
Ouguiya	»	11,126
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	76,191
Messico:		
Peso messicano	Lit.	201,583
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	328,241
Mongolia:		
Tugrik	»	3,270
Mozambico:		
Metical	»	0,137
Nepal:		
Rupia nepalese	»	27,243
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	180,392
Nigeria:		
Naira	»	69,377
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	1.050.978
Oman:		
Rial Oman	»	3.964,415
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	43,240
Panama:		
Balboa	»	1.526,300
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.192,723
Paraguay:		
Guarani	»	0,740
Perù:		
New Sol	»	624,701
Polinesia francese:		
Franco C.F.P.	»	16,490
Polonia:		
Zloty	»	562,151
Qatar:		
Riyal Qatar	»	419,370
Repubblica Ceca:		
Corona ceca	»	56,524
Repubblica Slovacca:		
Corona slovacca	»	49,655
Romania:		
Leu	»	0,497
Russia:		
Rublo Russia (M.)	»	0,296
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	6,937
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	429,270
Sant'Elena:		
Lira S. Elena	»	2.369,503
São Tomè:		
Dobra	»	0,644
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	305,236

Sierra Leone:		
Leone	Lit.	1,785
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.077,841
Siria:		
Lira siriana	»	36,383
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	11,324
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,582
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	27,608
Sud Africa:		
Rand	»	347,752
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	15,349
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	3,722
Swaziland:		
Lilangeni	»	347,752
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	56,000
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,532
Thailandia:		
Baht	»	60,184
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.248,972
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	266,137
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.576,617
Turchia:		
Lira turca	»	0,018
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,008
Uganda:		
New scellino	»	1,446
Ungheria:		
Forint ungherese	»	9,961
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	188,331
Vanuatu:		
Vatu	»	13,701
Venezuela:		
Bolivar	»	3,248
Vietnam:		
Dong	»	0,139
Western Samoa:		
Taia	Lit.	623,106
Yemen Repubblica:		
Rial	»	10,902
Zaire:		
New Zaire	»	0,057
Zambia:		
Kwacha	»	1,192
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	154,036

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1996

Il Ministro: VISCO

96A6540

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 agosto 1996.

Disciplina della pesca del novellame da consumo e del rossetto.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge e in particolare l'art. 126;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio delle licenze per la pesca marittima;

Visti i decreti ministeriali 1° dicembre 1989, 19 dicembre 1990, 3 ottobre 1994 riguardanti la pesca del novellame da consumo;

Visti i decreti ministeriali 18 novembre 1992, 7 gennaio 1993, 9 novembre 1994 concernenti la pesca del rossetto (Aphia minuta) nei compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria;

Ritenuta l'opportunità di dare carattere di uniformità alla disciplina della pesca in questione;

Considerata l'esigenza di disciplinare la materia con norme finalizzate a coniugare l'esigenza della salvaguardia dell'ecosistema marino e la gestione razionale delle risorse biologiche del mare;

Considerato che è in corso la sperimentazione condotta dal consorzio regionale di idrobiologia e pesca di Livorno e dell'istituto di zoologia dell'Università di Genova sulla pesca del rossetto con l'attrezzo sciabica con termine 31 maggio 1997;

Considerata pertanto l'opportunità di prorogare il regime sperimentale previsto dai decreti ministeriali 18 novembre 1992, 7 gennaio 1993, 9 novembre 1994 dianzi citati;

Sentiti la commissione consultiva centrale ed il Comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare nella seduta del 22 luglio 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei compartimenti marittimi, in cui è esercitata per consuetudine, è autorizzata la pesca professionale del novellame di sarda, alice e alaccia, nonché del rossetto (Aphia minuta) per un periodo non superiore a giorni sessanta nell'arco temporale intercorrente dal 1° dicembre al 30 aprile di ciascun anno, senza limiti di distanza dalla costa, per le navi di stazza lorda non superiore a 10 TSL e potenza motrice non superiore a 100 HP.

2. Possono essere autorizzate unità con caratteristiche di stazza e potenza motrice superiori a quelle di cui al precedente comma 1, i cui armatori, negli anni precedenti, abbiano già ottenuto e utilizzato la relativa autorizzazione.

3. Sulla base della consistenza delle risorse pescabili per ciascun anno e per ciascun compartimento, il periodo autorizzato è fissato dal Comitato nazionale per la gestione e conservazione delle risorse biologiche del mare entro il 31 ottobre.

4. L'autorizzazione prevista dal presente decreto non è rilasciata all'armatore che non abbia ottenuto anche per un solo anno la medesima autorizzazione.

5. L'autorizzazione può essere anche rilasciata a cooperative di pesca che abbiano avuto in armamento imbarcazioni di armatori in possesso del requisito di cui al precedente comma 1.

6. L'autorizzazione può essere anche rilasciata ad armatori che abbiano avuto in armamento, per successione *mortis causa*, imbarcazioni di armatori in possesso del requisito di cui al precedente comma 1.

7. Il numero di imbarcazioni, per le quali l'armatore abbia in precedenza ottenuto e utilizzato l'autorizzazione di cui al precedente comma 1, non può variare in aumento. Può essere consentita la sostituzione di un'imbarcazione gia autorizzata nell'anno precedente, a condizione che la nuova unità abbia pari stazza e potenza motore e che l'armatore richieda espressamente tale sostituzione nella istanza di cui al successivo art. 4.

Art. 2.

1. Per la cattura del bianchetto e del rossetto possono essere usati esclusivamente i seguenti attrezzi: reti da traino, sciabiche e reti a circuizione. Le maglie delle reti impiegate devono avere un'apertura non inferiore a 5 mm e devono essere prive di denti, catene o qualsiasi altro artificio atto a consentire la loro penetrazione nel sedimento.

2. Per effetto dell'attività di pesca nel periodo di cui al comma 1 del precedente art. 1 sono consentiti la detenzione, il trasporto ed il commercio del bianchetto e del rossetto.

Art. 3.

1. La pesca di cui all'art. 1 del presente decreto può essere esercitata dalle ore 4 alle ore 18 dei giorni feriali, compresi quelli di fermo tecnico, con esclusione in ogni caso dei giorni festivi.

2. È consentita la pesca nelle ore notturne se effettuata con attrazione luminosa e reti a circuizione.

Art. 4.

1. Le domande di autorizzazione alla pesca di cui al presente decreto, redatte secondo lo schema in allegato *A* su carta da bollo e corredate dei prescritti documenti, debbono essere indirizzate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

2. Qualora il suddetto termine venga a scadere in un giorno festivo, il medesimo si intende protratto al primo giorno feriale immediatamente successivo.

3. La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dall'amministrazione in indirizzo, eccezione fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

4. La firma in calce alle domande deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente o da mancata o da tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nelle domande né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

6. Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata oltre i termini di cui ai precedenti comma 1 e 2.

7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al presente decreto l'interessato allega alla domanda copia della ricevuta del conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento dell'onere per la pesca speciale, previsto dal comma 1 dell'art. 30 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, relativo alla scadenza immediatamente precedente l'anno in cui è presentata la domanda.

Art. 5.

1. Il proprietario o l'armatore della nave autorizzata deve annotare sul modulo allegato *B* al presente decreto i dati concernenti le quantità di bianchetto pescate, le giornate di pesca, nonché le zone ove la pesca stessa è stata praticata.

2. Il modulo deve essere consegnato alla fine di ciascun mese di pesca alla capitaneria di porto competente, che provvederà ad inoltrarlo al Ministero delle risorse gricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e acquacoltura. La mancata segnalazione dei dati anche se negativi comporterà, oltre alla revoca dell'autorizzazione, il mancato rinnovo di essa per le successive campagne di pesca.

Art. 6.

1. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente decreto è punito ai sensi delle leggi vigenti

Art. 7.

1. Resta ferma la competenza delle regioni a statuto speciale in materia di pesca marittima nelle acque territoriali, compresa la pesca del novellame da consumo e del rossetto.

Art. 8.

1. Sono abrogati i decreti ministeriali: 1° dicembre 1989; 19 dicembre 1990 e 3 ottobre 1994.

Art. 9.

1. Il regime sperimentale della pesca del rossetto nei compartimenti marittimi della Toscana e della Liguria, previsto dai decreti ministeriali 18 novembre 1992, 7 gennaio 1993 e 9 novembre 1994, è prorogato fino alla campagna di pesca 1996-97.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 agosto 1996

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 147

ALLEGATO *A*

Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

La sottoscritta ditta armatrice .... con sede in .... via .... codice fiscale o partita I.V.A. n. .... iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di ...., che ha già effettuato la pesca del novellame da consumo con autorizzazione, allegata in copia in carta semplice, n. .... relativa alla precedente campagna di pesca, chiede il rilascio dell'autorizzazione alla pesca del novellame da consumo per la campagna di pesca 199.../9... con la/e seguente/i unità:

M/p .... n. .... di matricola del R N.M.G. di .... di .... t.s.l., con apparato propulsore di .... HP, autorizzato all'esercizio della pesca con licenza di pesca/autorizzazione provvisoria n. .... allegata in copia in carta semplice (*).

Si allega copia della ricevuta del conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento dell'onere per la pesca speciale previsto dal comma 1 dell'art. 30 del D.M. 26 luglio 1995.

Lì, ...

Firma ....

(*) Nel caso in cui l'unità ha sostituito un'unità precedentemente autorizzata la ditta armatrice deve specificare i dati d'identificazione anche dell'unità sostituita.

ALLEGATO *B*

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI ....

M/p .... n. .... di matricola del R.N M.G. di .... di ... . t.s.l., con apparato propulsore di .... HP, ditta armatrice .... mese .... anno ....

Quantità pescate in kg

zona di pesca	giornate	sarda	alice	alaccia	rossetto

96A6560

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 settembre 1996.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 7 febbraio 1996, per lo scioglimento di autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Le società cooperative sottoindicate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile:

1) cooperativa Life, sede di L'Aquila, BUSC 1868/232644;

2) cooperativa Bone Novelle, sede di L'Aquila, BUSC 1750/221080;

3) cooperativa I.N.F.A., sede di Sulmona, BUSC 1644/211298;

4) cooperativa SVEA, sede in Sulmona, BUSC 1623/210785;

5) cooperativa Pacinate, sede di Pacentro, BUSC 1626/210788;

6) cooperativa Giuseppe Spataro, sede di Pratola P., BUSC 1670/212553.

L'Aquila, 27 settembre 1996

Il direttore reggente: PIRONOMONTE

96A6562

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 19 settembre 1996.

Ridefinizione delle competenze idrauliche nel bacino del fiume Volturno.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 1989, recante: «Costituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno»;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera *d)*, della legge numero 183/1989, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 253, che ha riaffermato le competenze statali in materia idraulica in tutti i bacini idrografici classificati di rilievo nazionale, tra cui quello del Volturno;

Visto, altresì, l'art 14, comma 3, della richiamata legge che, sempre relativamente ai bacini idrografici di rilievo nazionale, ha confermato il riparto delle competenze tra Stato e regioni quale risulta dalle vigenti disposizioni di legge;

Visto ancora il citato comma 3 dell'art. 14 soprarichiamato che prevede che nei bacini di rilievo nazionale, al fine di razionalizzare il riparto delle competenze amministrative e di assicurare la coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento, il Ministro dei lavori pubblici, su richiesta del Comitato istituzionale interessato e su conforme parere del Comitato nazionale della difesa del suolo, individui, con proprio decreto, i corsi d'acqua — escluse in ogni caso le aste principali dei bacini — per i quali le competenze amministrative relative alle opere idrauliche ed al servizio di polizia idraulica sono trasferite alle regioni territorialmente interessate;

Vista la deliberazione n. 9 del 19 settembre 1994, corredata da una relazione tecnica illustrativa e da una planimetria del bacino del Volturno in scala 1:25.000, con cui il Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, per le finalità di razionalizzazione funzionale sopra specificate, nel richiedere al Ministro dei lavori pubblici l'attivazione del procedimento di cui alla disposizione soprariferita, ha sottoposto una proposta di individuazione dei tratti di corsi d'acqua del bacino costituenti la rete idrografica principale, ove le funzioni idrauliche sono attribuite allo Stato, conferendo, altresì, per esclusione, la competenza su tutti i tronchi non compresi nella rete idrografica principale alle regioni competenti;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale della difesa del suolo nella seduta dell'8 maggio 1996 il quale, peraltro, ha proposto che la rete idrografica principale a competenza statale fosse estesa nelle regioni di rigurgito degli affluenti minori nelle aste principali fino a 200 metri a monte dal punto di confluenza o fino alla sezione di impianto di opere d'arte o manufatti particolari con la condizione che se il limite di monte è costituito da un attraversamento o da una confluenza, la competenza dello Stato di estende, ancora per un tronco d'alveo di 100 m a monte, raccomandando, peraltro, che per evitare incertezze nella individuazione delle sezioni idriche terminali di monte, ove cessa la competenza sta-

tale degli affluenti minori, tributari di aste principali o essenziali, appare opportuno che tra l'Autorità di bacino proponente e le regioni interessate sia concordata l'apposizione di termini o segnali in tali punti;

Ritenuta la necessità, ai fini della razionalizzazione del riparto delle competenze amministrative e della coordinata gestione delle opere idrauliche, della polizia idraulica e del servizio di pronto intervento nel bacino di rilievo nazionale del fiume Volturno, di procedere, nel rispetto dei criteri fissati dalla legge n. 183/1989, in conformità della proposta deliberata dal comitato istituzionale della competente Autorità di bacino, recepita dal Comitato nazionale della difesa del suolo, alla individuazione dei tratti di corsi d'acqua per i quali le predette competenze sono attribuite allo Stato e, per esclusione, conferendo sui restanti tronchi del bacino la competenza alle regioni territorialmente competenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 3, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, e per le finalità illustrate nelle premesse, nel bacino idrografico del fiume Volturno, sono individuati i seguenti tratti dei corsi d'acqua, risultanti dalla cartografia allegata al presente decreto del quale costituisce parte integrante, costituenti la rete idrografica principale in cui le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche, alla polizia idraulica ed al servizio di piena sono riservate allo Stato:

1) fiume Volturno: dalla foce alla sorgente di Capovolturno;

2) fiume Calore Irpino: dalla confluenza con il fiume Volturno fino alla sorgente Accellica;

3) fiume Sabato: dalla confluenza con il fiume Calore fino alla sorgente Sgaiula;

4) torrente Tammaro: dalla confluenza con il fiume Calore fino alla confluenza con il fosso Fota;

5) torrente Ufita: dalla confluenza con il fiume Calore alla confluenza con il Vallone S. Leo;

6) scolmatore di piena Focella in località Castelvolturno;

7) torrente Isclero: dalla confluenza con il Volturno fino al confine con la provincia di Avellino;

8) torrente S. Bartolomeo: dalla confluenza con il Volturno fino alla confluenza del Vallone Rava;

9) fiume Cavaliere: dalla confluenza con il Volturno alla confluenza del Carpino;

10) torrente Carpino: dalla confluenza con il Cavaliere fino allo scarico della centrale di Carpinone;

11) torrente Vandea: dalla confluenza con il Cavaliere fino alla s.s. 627;

12) aste essenziali del bacino e zone di rigurgito o interessanti ai fini della sicurezza idraulica degli affluenti principali.

2. Nei tratti dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idrografico del bacino del fiume Volturno non ricompresi nella elencazione di cui al comma 1, come riportati nell'allegata cartografia, le funzioni amministrative sopraindicate sono attribuite alle regioni Abruzzo, Campania, Lazio e Molise, secondo le rispettive competenze territoriali.

Art. 2.

1. Il trasferimento delle competenze amministrative, come rideterminate ai sensi del presente decreto, decorre allo scadere di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale*. Entro lo stesso termine sono espletate, d'intesa fra le amministrazioni interessate, le operazioni di trasferimento e di presa in consegna dei beni mobili ed immobili, delle opere e degli impianti, nonché degli atti e di ogni altra documentazione tecnica e amministrativa, individuati in appositi elenchi nominativi, necessari ad assicurare la continuità dello svolgimento delle funzioni trasferite.

2. Resta di competenza dell'amministrazione interessata la definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato impegni di spesa, anche in conto residui, in data anteriore alla scadenza di cui al comma precedente.

Art. 3.

1. La cartografia di cui all'art. 1 del presente decreto sarà depositata, ai fini della consultazione, presso la sede dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno, presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche per l'Abruzzo, per la Campania, per il Lazio e per il Molise.

Il presente decreto ministeriale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1996

Il Ministro: DI PIETRO
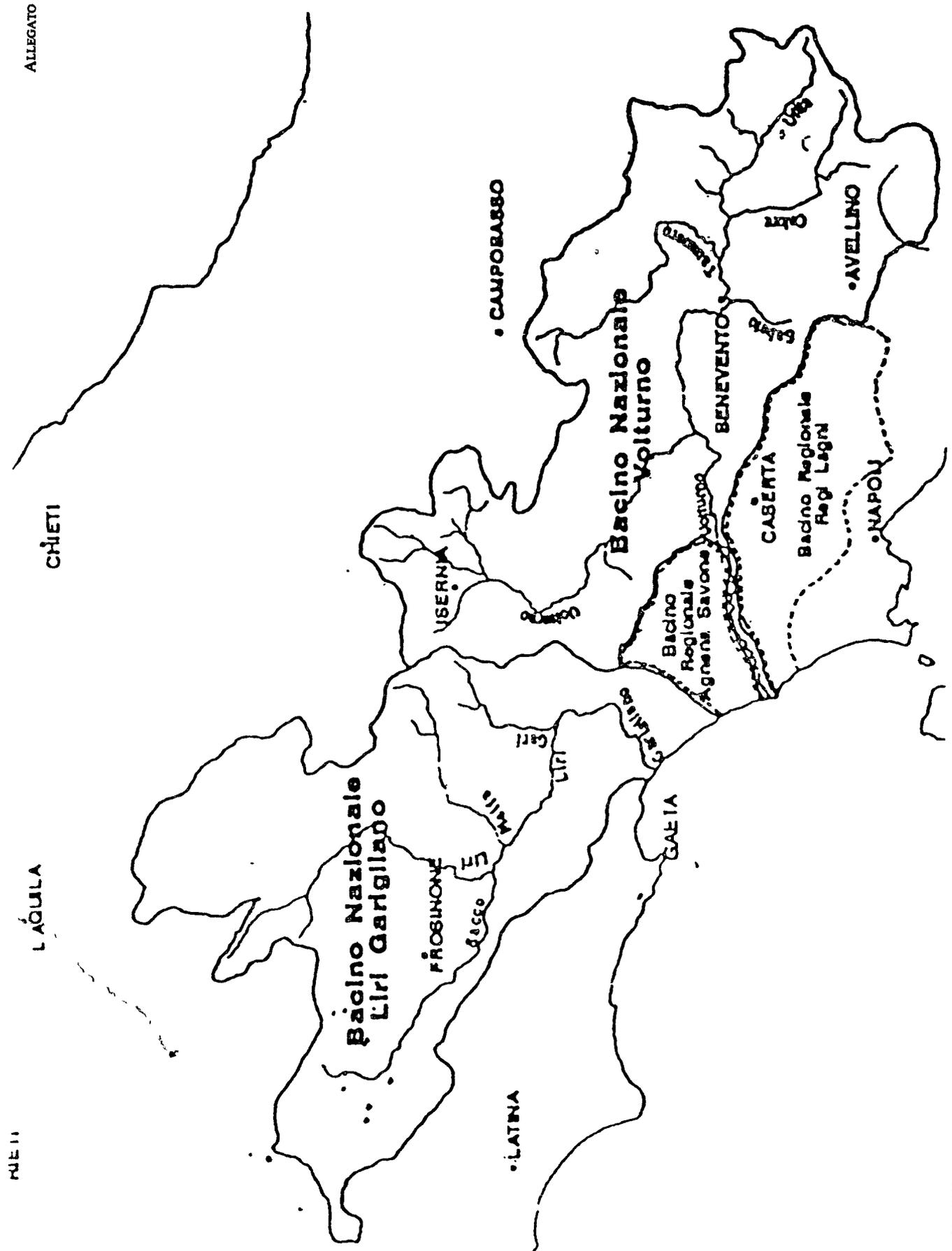
MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

ECRETO 25 settembre 1996.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartene alla serie tematica «Lo sport italiano» propagandistico i Giochi del Mediterraneo 1997, nel valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE
IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
. PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni gislative in materia postale, di bancoposta e di lecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente lla Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme nerali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), provato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 10 dicembre 1993, n. 487, nvertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 94, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il linistero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente ste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi ell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1986, con il ıale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1987, di cune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso più anni, tra cui quella avente come tematica «Lo sport iliano»;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata itorizzata, fra l'altro, l'emissione, nell'anno 1996, di ancobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visti i decreti in corso di perfezionamento, con i quali e provveduto all'emissione, nel corrente anno, di ancobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso ino, un altro francobollo appartenente alla serie ızidetta propagandistico dei Giochi del Mediterraneo 97;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con gio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che manda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1996, un francobollo ordinario opartenente alla serie tematica «Lo sport italiano» opagandistico dei Giochi del Mediterraneo 1997, nel ilore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta uorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; rmato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; olori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; oglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura parte del profilo della costa italiana bagnata dal mare che comprende la Puglia, la mascotte ed il logo della manifestazione «BARI 1997» e dei pittogrammi che rappresentano alcune discipline sportive. Completano il francobollo la leggenda «GIOCHI DEL MEDITERRANEO», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A6545

DECRETO 25 settembre 1996.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo della 50ª edizione del «Premio Strega», nel valore di L. 3.400.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1995, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1996, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996, che prevede fra l'altro, l'emissione di un francobollo celebrativo della 50ª edizione del «Premio Strega»;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1996, un francobollo celebrativo della 50ª edizione del «Premio Strega», nel valore di L. 3.400.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: policromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura una libreria con dei volumi e una coppa a simboleggiare il premio. Completano il francobollo le leggende «NARRATIVA ITALIANA» e «50° ANNIVERSARIO PREMIO STREGA», la scritta «ITALIA» ed il valore «3400».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A6546

DECRETO 25 settembre 1996.

Valori e caratteristiche di tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Cinema», nel valore di L. 750 per ciascun soggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dall'anno 1996, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Cinema»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1996, tre francobolli appartenenti alla suddetta serie da dedicare a Massimo Troisi, Aldo Fabrizi e ad una iconografia per la città di Torino;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1996, tre francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Cinema» dedicati a Massimo Troisi, Aldo Fabrizi e ad una iconografia per la città di Torino, nel valore di L. 750 per ciascun soggetto.

I francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: tricromia offset e un colore calco per i valori dedicati a Massimo Troisi e all'iconografia, un colore offset e due calco per il valore dedicato ad Aldo Fabrizi; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette rappresentano, su due valori, scene di film del cinema italiano con le rispettive leggende «MASSIMO TROISI», «SCUSATE IL RITARDO» e «ALDO FABRIZI», «PRIMA COMUNIONE»; su un valore è riprodotta l'iconografia realizzata da De Silvia Associati s.n.c. per la città di Torino con le leggende «MACISTE», «CABIRIA». Su ciascun francobollo, in basso, è raffigurato un gruppo di spettatori ammirati per l'evento cinematografico e, in alto, con grafica comune è riportata la leggenda «CINEMA». Completano i francobolli la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A6547

DECRETO 25 settembre 1996.

Valori e caratteristiche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Invito alla filatelia» dedicati ai fumetti, nei valori di L. 750 e L. 850.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dall'anno 1996, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Invito alla filatelia»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 1996, due francobolli appartenenti alla suddetta serie da dedicare ai fumetti;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1996, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «Invito alla filatelia» dedicati ai fumetti, nei valori di L. 750 e L. 850.

I francobolli sono stampati in calcografia e offset, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; colori: un colore calcografico e quadricromia offset; tiratura: tre milioni di esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta del valore di L. 750 è dedicata al personaggio di Tex Willer disegnato da Galep e riproduce, in primo piano, il protagonista e, sullo sfondo, un paesaggio western con uomini a cavallo; in basso a destra è riportata la scritta «TEX», secondo la grafica specifica del fumetto.

La vignetta del valore di L. 850 è dedicata al personaggio di Corto Maltese disegnato da Hugo Pratt e riproduce, in primo piano, il protagonista e, sullo sfondo, un paesaggio ispirato alla città di Venezia con un gondoliere e dei gabbiani; in basso a sinistra è riportata la scritta «CORTO MALTESE», secondo la grafica specifica del fumetto.

Completano ciascun francobollo le leggende «INVITO ALLA FILATELIA» e «... I FUMETTI...», la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «750» e «850».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A6548

DECRETO 25 settembre 1996.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Fiere nell'economia» dedicato alla Fiera del Levante, nel valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71,

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto 16 maggio 1995, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dall'anno 1996, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Fiere nell'economia»;

Visto il decreto 25 giugno 1996 con il quale si è provveduto all'emissione, nell'anno 1996, di un francobollo ordinario appartenente alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo appartenente alla serie anzidetta da dedicare alla Fiera del Levante;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1996, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Fiere nell'economia» dedicato alla Fiera del Levante, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 40 × 30; formato stampa: mm 36 × 26; dentellatura: 14 × 13¼; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura la facciata monumentale d'ingresso della Fiera, vista dal mare e, in alto a sinistra, il logo della manifestazione. Completano il francobollo la leggenda «FIERA DEL LEVANTE BARI», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A6549

DECRETO 25 settembre 1996.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di Alessandro Pertini, nel centenario della nascita, nel valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1995, con il quale e stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1996, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 e con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, in corso di perfezionamento e che prevede, fra l'altro, l'emissione di un francobollo commemorativo di Alessandro Pertini, nel centenario della nascita;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituito con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1996, un francobollo commemorativo di Alessandro Pertini, nel centenario della nascita, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura l'esponente politico che fu Presidente della Repubblica italiana dal 1978 al 1985. Completano il francobollo le date «1896-1990», la leggenda «ALESSANDRO PERTINI», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A6550

DECRETO 25 settembre 1996.

Valore e caratteristiche di un francobollo celebrativo della squadra «Campione d'Europa 1995/96», nel valore di L. 750.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto l'art. 10 del contratto di programma tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane stipulato in data 17 gennaio 1995, ai sensi dell'art. 8 della predetta legge n. 71/1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1995, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative

e commemorative per l'anno 1996, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1996 e con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, in corso di perfezionamento e che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli celebrativi della squadra «Campione d'Europa 1995/96»;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituito con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta

È emesso, nell'anno 1996, un francobollo celebrativo della squadra «Campione d'Europa 1995/96», nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13 ¼ × 14; colori: quadricromia, tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta raffigura lo stemma della Juventus F.C. sormontato da due stelle e, sugli spalti di uno stadio di calcio, tifosi in festa per il successo conseguito. Completano il francobollo la leggenda «CAMPIONE D'EUROPA '95/'96», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 1996

Il segretario generale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

96A6551

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 ottobre 1996

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centosettantanove e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 30 settembre 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visti i propri decreti del 20 settembre 1996 che hanno disposto per il 30 settembre 1996 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centosettantanove e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 28 dicembre 1995 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 1996;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 settembre 1996 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 1996 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,08 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 96,24 per i B.O.T. a centosettantanove giorni e a L. 92,65 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, ammonta a L. 249.603.092.500 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 30 dicembre 1996; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1997 ammonta a L. 497.832.388.500 per i titoli a centosettantanove giorni con scadenza 28 marzo 1997 e a L. 1.067.163.752.500 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 30 settembre 1997.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,74 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 95,58 per i B.O.T. a centosettantanove giorni e a L. 91,40 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A6601

DECRETO 7 ottobre 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 113.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 settembre 1996 è pari a 97.904 miliardi;

Decreta:

Per il 15 ottobre 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 15 gennaio 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 4.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 ottobre 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A6602

DECRETO 7 ottobre 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 113.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 settembre 1996 è pari a 97.904 miliardi;

Decreta:

Per il 15 ottobre 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 15 aprile 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 ottobre 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A6603

DECRETO 7 ottobre 1996.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1996;

Visto l'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 419, contenente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1996, che fissa in miliardi 113.000 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 settembre 1996 è pari a 97.904 miliardi;

Decreta:

Per il 15 ottobre 1996 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 ottobre 1997 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 28 dicembre 1995 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 10 ottobre 1996, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 28 dicembre 1995.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1996

p. *Il direttore generale:* GRILLI

96A6604

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

PROVVEDIMENTO 3 ottobre 1996.

Determinazione del prezzo della specialità medicinale Glucomide 40.

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dalla Lipha S.p.a. avverso il silenzio-rifiuto del Comitato interministeriale dei prezzi in ordine alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana — ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 79/1992 — del prezzo richiesto per la specialità medicinale Glucomide 40 capsule;

Visto il parere espresso sul ricorso dal Consiglio di Stato, sezione I, nell'adunanza del 1° marzo 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 giugno 1996, di accoglimento del ricorso summenzionato;

Considerato che il prezzo di seguito indicato non ha autonoma vigenza, ma costituisce soltanto la base di calcolo per il prezzo determinato secondo i criteri di cui alla deliberazione del CIPE del 25 febbraio 1994;

Acquisita la documentazione inerente alla richiesta della società interessata;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, parte prima, serie generale, del prezzo proposto dalla Lipha S.p.a. per la seguente specialità medicinale:

Glucomide 40 capsule - 026130029 - L. 14.150.

Roma, 3 ottobre 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A6600

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 19 agosto 1996.

Ulteriore modificazione all'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994 concernente: «Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi» e ulteriori disposizioni sulle materie prime impiegate per la produzione di gelatine destinate ad uso alimentare umano.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche, relativo all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche, che disciplina la preparazione ed il commercio dei mangimi;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, relativo all'attuazione della direttiva n. 90/667 del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme

sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione in commercio di rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 luglio 1994 concernente: «Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi»;

Vista l'ordinanza 30 marzo 1995, recante modificazione all'ordinanza ministeriale 28 luglio 1994, concernente «Misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi»;

Vista la decisione della Commissione dell'11 giugno 1996, n. 96/362/CE che modifica la decisione 96/239/CE relativa a misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina;

Visto il decreto 14 giugno 1996 «Condizioni sanitarie per la produzione di gelatine di origine animale destinate ad uso alimentare umano», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 4 luglio 1996;

Ritenuto necessario modificare l'ordinanza citata per conformarsi alle nuove disposizioni stabilite con la decisione comunitaria richiamata;

Ordina:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, della citata ordinanza ministeriale 30 marzo 1995, il punto *c)* è sostituito dal seguente:

«*c)* aminoacidi e peptidi ottenuti da pelli e carnicci con un metodo che preveda un'esposizione del materiale a pH compreso tra 1 e 2, seguita da un'esposizione a pH superiore ad 11 e quindi da un trattamento termico a 140 °C per 30 minuti alla pressione di 3 bar».

2. Sino a modifica della citata decisione della Commissione 96/362/CE, gli amminoacidi di cui all'art. 1, comma 1*c)*, della citata ordinanza 30 marzo 1995 nonché le gelatine alimentari di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1996 non devono essere ottenuti con materie prime (materiali ossei, pelli, spaccature, carnicci e tendini) provenienti da bovini allevati nel Regno Unito.

3. La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 agosto 1996

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 18 settembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 289

96A6544

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996

Finanziamento di progetti del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10 000 nel triennio 1988/90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, che ha fissato i termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994, con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono

seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993, convertito dalla legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989, con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare dalle regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto, dall'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico - Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna, e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, per il finanziamento di alcune opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

Regioni Aziende UU SS LL	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni di lire)
Abruzzo:		
Azienda U.S.L. Teramo	Realizzazione del Centro di riabilitazione polivalente «Centro Helios» in Colonnella (Teramo)	950
Azienda U.S.L. Teramo	Realizzazione del distretto sanitario di base in Sant'Omero (Teramo)	760
Azienda U.S.L. Teramo	Realizzazione del distretto sanitario di base in Tortoreto (Teramo)	760
Azienda U.S.L. Teramo	Realizzazione del distretto sanitario di base - Poliambulatorio in S. Egidio alla Vibrata (Teramo)	2.280
Calabria:		
Azienda sanitaria 3	Realizzazione di una Casa famiglia in Alessandria del Carretto (Cosenza)	427
Azienda sanitaria 6	Realizzazione di una Casa famiglia in Conflenti (Catanzaro)	427
Friuli-Venezia Giulia:		
A.S.S. 1	Riordino della rete ospedaliera triestina - 1° lotto	67.450
A.S.S. 1	Realizzazione di una RSA per anziani presso l'I.T.I.S. di Trieste	10.992
A.S.S. 4	Realizzazione di una RSA per anziani e poliambulatorio in Codroipo (Udine)	5.225
A.S.S. 5	Riconversione in RSA per disabili dell'ex succursale psichiatrica di Sottoselva (Udine)	3.610
Lombardia.		
Azienda ospedaliera Spedali civili	Completamento della fornitura, installazione del sistema informatico, degenze, archivio centrale, cartelle cliniche degli Spedali civili di Brescia	1 805
Azienda ospedaliera Spedali civili	Adeguamento alle norme antincendio dei padiglioni A, B, C e satellite degli Spedali civili di Brescia	5.410
Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Granda	Rifacimento delle facciate dei padiglioni Ponti e Crespi dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano	2 850
Azienda ospedaliera Niguarda Ca' Granda	Rinforzo strutturale dei padiglioni Pizzamiglio, Gatti Talamona e Antonini Rossini dell'ospedale «Niguarda Ca' Granda» di Milano	6 275
Azienda ospedaliera Fatebenefratelli ed oftalmico	Ampliamento e ristrutturazione del padiglione «Dipartimento Emergenza» (Dea) presso l'ospedale Fatebenefratelli e oftalmico di Milano	19 000
Azienda USL 1	Ristrutturazione della sede del Presidio multizonale di igiene e prevenzione (P.M I.P) di Varese, via Campigli	1.520
Azienda USL 2	Ristrutturazione della cucina e della mensa dell'ospedale di Somma Lombardo (Varese)	665
Azienda USL 4	Ampliamento e ristrutturazione dell'ospedale di Saronno (Varese)	9.500
Azienda USL 6	Ampliamento del poliambulatorio di Ponte Lambro (Como)	912
Azienda USL 7	Ampliamento della sede del Presidio multizonale di igiene e prevenzione (P.M I P) in Oggiano (Lecco)	3 695
Azienda USL 8	Ampliamento e ristrutturazione del P.O. di Merate (Como)	14.250
Azienda USL 9	Ristrutturazione ed ampliamento dell'ospedale di Sondrio per la creazione del nuovo spogliatoio	1 900

Regioni Aziende UU SS LL	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni di lire)
Azienda USL 9	Ampliamento dell'ospedale di Morbegno (Sondrio) per l'attivazione dei servizi di portineria, mortuari, pronto soccorso, laboratori e analisi e cabina Enel	2 850
Azienda USL 9	Ristrutturazione del reparto dialisi dell'ospedale di Sondrio	2.081
Azienda USL 9	Ristrutturazione delle sale parto del padiglione nord dell'ospedale di Sondrio	1.175
Azienda USL 9	Completamento del reparto malattie infettive presso l'ospedale di Sondrio	2 232
Azienda USL 9	Costruzione della scala di sicurezza del padiglione nord dell'ospedale di Sondrio	333
Azienda USL 10	Costruzione della nuova centrale termica presso l'ospedale di Alzano Lombardo (Bergamo)	950
Azienda USL 12	Ristrutturazione della sede del Presidio multizonale di igiene e prevenzione (P.M.I.P.) di Bergamo, via Clara	950
Azienda USL 13	Ampliamento della piastra servizi del P.O. di Treviglio (Bergamo)	7.381
Azienda USL 27	Ristrutturazione e rifacimento ingresso dell'ospedale di Gorgonzola (Milano)	4 750
Azienda USL 28	Ristrutturazione del P.O. di Vimercate (Milano)	5 700
Azienda USL 30	Ampliamento e ristrutturazione del P.O di Desio (Milano)	21.850
Azienda USL 33	Costruzione di un corpo fabbrica nell'ambito dell'area sud dell'ospedale di Rho (Milano)	14.250
Azienda USL 33	Costruzione RSA per anziani in Lainate (Milano)	5 400
Azienda USL 34	Costruzione edificio da destinare al nuovo Dipartimento materno infantile e ristrutturazione dell'esistente per la creazione di una U.O. psichiatria nel P O. di Legnano (Milano)	14 250
Azienda USL 43	Ampliamento del P.O «Asilo Vittoria» di Mortara (Pavia)	7 980
Azienda USL 44	Costruzione di un nuovo edificio all'interno dell'ospedale di Voghera (Pavia) e ristrutturazione di alcuni reparti esistenti	11 875
Piemonte		
Azienda USL 2	Ampliamento e ristrutturazione del P.O. Martini di Torino	9 500
Azienda USL 3	Costruzione del nuovo padiglione dell'ospedale Maria Vittoria di Torino	9.975
Azienda USL 3	Ristrutturazione e messa a norma del P.O. Birago di Vische di Torino	11 875
Azienda USL 4	Ampliamento e ristrutturazione dell'ospedale Giovanni Bosco di Torino	24 46
Azienda USL 5	Riconversione del padiglione 11 dell'ex O.P. di Collegno (Torino) in una RSA per disabili	2 28
Azienda USL 6	Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato dell'Eremo di Lanzo Torinese da destinare a RSA per anziani	3 04
Azienda USL 7	Costruzione di un fabbricato da destinare a RSA per anziani in S. Benigno Canavese (Torino)	1 52
Azienda USL 8	Ampliamento della Casa di Riposo «Vincenzo Mosso» in Cambiano (Torino) per la realizzazione di una RSA per anziani	3.04
Azienda USL 8	Ristrutturazione di un fabbricato dell'IPAB Giovanni XXIII di Chieri (Torino) da destinare a RSA per anziani	4.56
Azienda USL 8	Costruzione di un fabbricato in Castelnuovo Don Bosco (Asti) da destinare a RSA per anziani	4.56
Azienda USL 9	Ristrutturazione e adattamento di parte della struttura dell'ex P.O. di Orio Canavese (Torino) da adibire a RSA per anziani	3.04
Azienda USL 9	Ristrutturazione del fabbricato «ex Bollo» da adibire a Centro di terapie psichiatriche (CTP) in Ivrea (Torino)	1.52
Azienda USL 9	Realizzazione di una Comunità protetta per disabili psichici in Orio Canavese (Torino)	2 28
Azienda USL 9	Completamento del nuovo Poliambulatorio di Caluso (Torino)	86
Azienda USL 11	Costruzione di una RSA per anziani a Crevacuore (Vercelli)	3.04
Azienda USL 11	Riordino dell'ospedale Poveri infermi di Borgosesia (Vercelli)	3.80
Azienda USL 12	Completamento della Casa di Riposo «Adele Mora ed Eugenio Cerruti Sola» in Mezzana Mortigliengo (Biella)	1.61
Azienda USL 12	Ristrutturazione, adattamento ed ampliamento di fabbricati esistenti da destinare a CTP - Centro terapie psichiatriche e Comunità protetta in Cossato (Biella)	4.18
Azienda USL 13	Ristrutturazione, adattamento, ampliamento e messa a norma di un fabbricato dell'ex ospedale di Oleggio (Novara) da destinare a RSA per anziani	4.56
Azienda USL 13	Costruzione di un fabbricato da destinare a RSA per anziani in Gattico (Novara)	4 56
Azienda USL 14	Ristrutturazione, messa a norma e adattamento di un fabbricato da destinare a RSA per anziani di Orta S. Giulio (Verbania)	3.04

Regioni Aziende UU SS LL	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni di lire)
Azienda USL 14	Ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato dell'IPAB - Istituto Sacra Famiglia di Verbania Intra da destinare a RSA per disabili fisici	760
Azienda USL 14	Ristrutturazione, adattamento e messa a norma di un padiglione dell'ex ospedale S. Rocco di Verbania Intra da destinare a RSA per anziani	4.370
Azienda USL 14	Ristrutturazione, adattamento, messa a norma e ampliamento di un fabbricato da destinare a CTP - Centro di terapie psichiatriche per disabili di Omegna (Verbania)	3.040
Azienda USL 14	Ristrutturazione e adattamento di un fabbricato da destinare ad una RSA per disabili fisici in Domodossola (Verbania)	760
Azienda USL 15	Costruzione di un nuovo fabbricato da destinare a RSA per anziani di Borgo S. Dalmazzo (Cuneo)	4.560
Azienda USL 15	Costruzione di un fabbricato da destinare a RSA per disabili fisici di Caraglio (Cuneo)	2.280
Azienda USL 18	Ampliamento e riordino del Prèsidio Ospedaliero di Alba (Cuneo)	3.182
Azienda USL 18	Ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato da destinare a CP di Cerreto Langhe (Cuneo)	1.520
Azienda USL 18	Ristrutturazione e adattamento locali per il Poliambulatorio di Alba (Cuneo)	2.850
Azienda USL 18	Ristrutturazione, adattamento e messa a norma di un fabbricato da destinare a Centro di terapie psichiatriche (CTP) di Bra (Cuneo)	1.520
Azienda USL 19	Ampliamento di un fabbricato per la realizzazione di una RSA per anziani di Castelnuovo Belbo (Asti)	1.900
Azienda USL 20	Ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato esistente per la realizzazione di una RSA per anziani di Castelnuovo Scrivia (Alessandria)	2.565
Azienda USL 20	Costruzione di un fabbricato da destinare a RSA per anziani di Solero (Alessandria)	4 560
Azienda USL 21	Completamento, miglioramento e ristrutturazione dell'ospedale S. Spirito di Casale Monferrato (Alessandria)	5 842
Azienda ospedaliera S Luigi di Orbassano	Ampliamento e ristrutturazione dell'ospedale S. Luigi di Orbassano (Torino)	18 050
Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio & C. Arrigo	Ampliamento e razionalizzazione dell'ospedale pediatrico Cesare Arrigo di Alessandria	9 120
Azienda ospedaliera S.S. Antonio e Biagio & C. Arrigo	Riattivazione dell'ospedale civile SS. Antonio e Biagio di Alessandria	13.300
Azienda ospedaliera CTO-CFR ospedale Maria Adelaide	Ristrutturazione e messa a norma dell'ospedale Maria Adelaide di Torino	11.007
Azienda ospedaliera CTO-CFR ospedale Maria Adelaide	Ampliamento del presidio ospedaliero CTO di Torino	7.381
Valle d'Aosta:		
Azienda USL Aosta	Realizzazione di una struttura di distretto sanitario di base integrata da una struttura residenziale sanitaria per anziani e disabili in Antey Saint Andrè	4.256
Azienda USL Aosta	Realizzazione nuova sala operatoria per chirurgia vascolare nel P.O. di Aosta, viale Ginevra	1.330
Azienda USL Aosta	Adeguamento del Presidio ospedaliero di Aosta, viale Ginevra alla normativa sulla prevenzione incendi	6.175
Veneto:		
Azienda USL 2	Ristrutturazione dell'ex ospedale psichiatrico sede «Pullir» per alloggi protetti in Cesiomaggiore (Belluno)	698
Azienda USL 16	Ampliamento e ristrutturazione parziale dell'Ospedale S. Antonio di Padova ex CTO di Padova	8.890
Azienda USL 17	Realizzazione RSA per anziani in Monselice (Padova), località Montericco	2.400
Azienda USL 17	Completamento della ristrutturazione dell'ex Casa Salute di Monselice (Padova)	1.600
Azienda USL 19	Ristrutturazione della sede distrettuale di Porto Tolle (Rovigo)	660
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.		
Istituti ortopedici Rizzoli Bologna	Costruzione dell'ala nuova del Nosocomio in via Pupilli, 1, Bologna	14.535
Istituto zooprofilattico sperimentale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta:		
	Costruzione della nuova sezione di Vercelli	2.643
	Ristrutturazione, messa a norma e bonifica di fabbricati all'interno del comprensorio di Torino, via Bologna, 148	3 004

(*) Al netto della quota del 5% a carico delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art 4, comma 15, della legge n 412/1991

Restano a carico delle regioni e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge n. 314/1991 gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 18 settembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n 271

96A6564

DELIBERAZIONE 8 agosto 1996.

Ulteriore riparto dei fondi residui previsti dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 gennaio 1992, n. 32, recante disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 493, art. 2, comma 6;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1994 (pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 7 dicembre 1994);

Vista la delibera CIPE 20 novembre 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1996);

Tenuto conto che con la predetta delibera 20 novembre 1995 è stato preso atto delle risultanze dell'attività istruttoria svolta successivamente ed in applicazione della deliberazione CIPE 11 ottobre 1994, nonché dell'elaborazione dei dati dai quali sono emerse le risorse che ciascun comune ha dichiarato ancora giacenti e pertanto disponibili ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 493/1993, nonché l'esigenze rappresentate dai comuni medesimi per la copertura di interessi passivi maturati nei confronti degli istituti di credito a seguito della stipula delle convenzioni ai sensi della legge 41/1996 e per ineludibili pagamenti connessi con impegni assunti in relazione al terremoto;

Ritenuto in quella sede che ai sensi delle normative vigenti e delle direttive CIPE i predetti elementi sono da tener presenti in sede di assegnazione dei fondi concorrendo le risorse disponibili a costituire il plafond utilizzabile da parte dei comuni per il raggiungimento degli obiettivi indicati al punto 2 della delibera CIPE 11 ottobre 1994;

Considerato che con la delibera CIPE 20 novembre 1995 sono state assegnate nuove risorse a valere sullo stanziamento della legge 32/1992 e consentito l'utilizzo delle risorse, o quote parte di esse, ancora disponibili presso i comuni laddove esse erano state dichiarate ed accertate disponibili così come indicato nella presa d'atto di cui sopra accantonando fondi per L/mld 552,424 da ripartire successivamente, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sulla base dello stato di attuazione degli interventi già finanziati, previe le necessarie verifiche;

Vista la nota n. 1652 del 5 agosto 1996 con la quale il Ministero dei lavori pubblici dichiara di aver effettuato capillari indagini dalle quali è emerso che per la prosecuzione del finanziamento delle domande di contributo presentate entro il 31 marzo 1984 da proprietari di unica abitazione, necessaria alla continuativa esigenza abitativa del proprio nucleo familiare, verificate in tutti i requisiti, nonché delle connesse opere pubbliche, occorre ripartire una somma pari a L/mld 382, nonché di assegnare L/mld 2 complessivamente ai comuni di Grisolia, Maierà e Praia a Mare, quest'ultime in provincia di Cosenza, colpiti dal sisma del 1982, proporzionalmente al fabbisogno comunicato successivamente all'indagine della protezione civile di cui alla nota n. 45644 del 30 luglio 1992, accantonando la residua disponibilità di 165 miliardi per istruttorie tuttora in corso;

Vista la proposta del Ministro dei lavori pubblici, allegata alla precitata nota, e relativa presa d'atto sulle risorse giacenti e disponibili presso ciascun comune, nonché le esigenze debitamente verificate;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

1. A carico dei residui stanziamenti previsti dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32, ai comuni indicati nell'allegato 1 sono assegnate le risorse a fianco di ciascuno riportate. I comuni sono inoltre autorizzati ad utilizzare le risorse disponibili di cui in premessa conformemente alle apposite comunicazioni da eseguirsi da parte del Ministero dei lavori pubblici in esecuzione delle deliberazioni CIPE. La disponibilità non assegnata con la presente delibera verrà ripartita entro il 30 novembre 1996.

2. I comuni invieranno, al CIPE ed al Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge n. 32/1992, art. 3, comma 5, delibera di consiglio comunale contenente il piano di impiego delle risorse come sopra assegnate e rese disponibili. Il Ministero dei lavori pubblici rilascerà il relativo nulla osta. Restano ferme e confermate le direttive citate al punto 4 della delibera CIPE 20 novembre 1995.

3. I comuni che non hanno ancora inviato al CIPE, debitamente compilato ed approvato dal consiglio comunale, «l'allegato 2» alla delibera CIPE 11 ottobre 1994, debbono provvedervi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione. Entro la stessa data tutti i comuni dovranno inviare al CIPE, debitamente compilate e firmate, le tavole A, B, C, D, E inserite nell'«allegato 3» della predetta delibera 11 ottobre 1994.

Roma, 8 agosto 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 26 settembre 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 274

TABELLA 1/A

REGIONE CAMPANIA

Comuni disastrati

	Ass. netta (milioni di lire)
Provincia di Avellino	
Avellino	10.000
Bisaccia	20.000
Calabritto	1.000
Calitri	3 000
Caposele	20.000
San Mango sul Calore	5.000
San Michele di Serino	1.000
Sant'Andrea di Conza	1.000
Sant'Angelo dei Lombardi	3.000
Solofra	2.000
Teora	10.000
Torella dei Lombardi	1.000
Totale . .	77 000
Provincia di Salerno	
Campagna	3.000
Castelnuovo di Conza	2.000
Colliano	3.500
Laviano	3.000
Ricigliano	1.000
San Gregorio Magno	4.500
Valva	5.000
Totale . . .	22.000

REGIONE BASILICATA

Comuni disastrati

Provincia di Potenza	
Balvano	2.000
Bella	4.000
Brienza	2.000
Castelgrande	1.000
Potenza	2.000
Vietri di Potenza	2.000
Totale . . .	13.000

TABELLA 1/B

REGIONE CAMPANIA

Comuni gravemente danneggiati

	Ass. netta (milioni di lire)
Provincia di Avellino	
Altavilla Irpina	2 000
Andretta	2.000
Aquilonia	10 000
Atripalda	6 000
Baiano	2.000
Cervinara	2 000
Chiusano di San Domenico	4.000
Guardia Lombardi	3 000
Lacedonia	4 000
Lauro	3 000
Manocalzati	2 000
Montecalvo Irpino	5.000
Montefalcione	2 000
Monteforte Irpino	3 000
Montefusco	2.000
Montella	5.000
Montemarano	7.000
Montemiletto	6.000
Montoro Inferiore	3.000
Montoro Superiore	3.000
Nusco	4.000
Ospedaletto d'Alpinolo	2.000
Paternopoli	2.000
Petruro Irpino	2.000
Roccabascerana	3.000
San Martino Valle Caudina	2.000
Serino	3 000
Summonte	3 000
Torre Le Nocelle	3.000
Venticano	1.000
Villanova del Battista	2.000
Totale . . .	103 000
Provincia di Benevento	
Apice	6.000
Bucciano	1 000
Buonalbergo	1 000
Campoli del Monte Taburno	1.000
Casalduni	3.500
Cerreto Sannita	1.000
San Giorgio del Sannio	5.000
San Nazzaro	500
San Nicola Manfredi	3.000
Totale . . .	22 000
Provincia di Caserta	
Teano	2.000
Totale . . .	2 000
Provincia di Napoli	
Acerra	2 000
Casamarciano	7.000
Cicciano	3.000
San Vitaliano	2 000
Totale . . .	14.000

	Ass. netta (milioni di lire)
Provincia di Salerno	
Baronissi	2.000
Buccino	20 000
Contursi Terme	4.000
Giffoni Valle Piana	2 000
Oliveto Citra	2.000
Pertosa	2 000
Salerno	4.000
Sapri	1.000
Totale . . .	37.000

REGIONE BASILICATA

Comuni gravemente danneggiati

Provincia di Matera	
Ferrandina	2.000
Grassano	1.000
Grottole	4.000
Tricarico	1.000
Totale . . .	8 000
Provincia di Potenza	
Acerenza	2.000
Anzi	1.000
Atella	500
Barile	2.800
Campomaggiore	1.000
Castronuovo di S. Andrea	200
Episcopia	2.000
Gallicchio	1.000
Guardia Perticara	2.000
Lagonegro	1.500
Laurenzana	500
Picerno	5.000
Rapolla	1.000
Rionero in Vulture	1.500
San Fele	3.000
Satriano di Lucania	3.000
Savoia di Lucania	2.000
Tito	3.000
Tramutola	2.000
Trecchina	2 000
Viggiano	3.000
Totale .	40.000

TABELLA 1/C

REGIONE CAMPANIA

Comuni danneggiati

	Ass. netta (milioni di lire)
Provincia di Benevento	
Colle Sannita	1 500
Cusano Mutri	500
Pesco Sannita	1.000
San Bartolomeo in Galdo	3.500
Santa Croce del Sannio	1 000
Telese Terme	1 000
Vitulano	500
Totale	9 000

	Ass. netta (milioni di lire)
Provincia di Caserta	
Liberi	500
Marzano Appio	1 000
Pietramelara	2.000
Pignataro Maggiore	500
Portico	1.000
Rocca d'Evandro	500
Roccamonfina	1 000
Roccaromana	1.000
Tora e Piccilli	500
Totale . . .	8.000
Provincia di Napoli	
Cimitile	1.000
Nola	1.000
Totale . . .	2.000
Provincia di Salerno	
Corleto Monforte	500
Sicignano degli Alburni	1.000
Torraca	500
Tortorella	1.000
Totale . . .	3.000

REGIONE BASILICATA

Comuni danneggiati

Provincia di Matera	
Accettura	2.000
Totale . . .	2.000
Provincia di Potenza	
Baragiano	7.000
Castelluccio Inferiore	500
Latronico	500
Maratea	2.000
Nemoli	500
Pignola	2.000
Rivello	1.500
Viggianello	1.000
Totale . . .	15.000

REGIONE PUGLIA

Provincia di Foggia	
Monteleone di Puglia	1.000
Rocchetta Sant'Antonio	3.000
Sant'Agata di Puglia	1.000
Totale . . .	5.000

REGIONE CALABRIA

Terremoto 1982

Provincia di Cosenza	
Grisolia	902
Maierà	840
Praia a Mare	258
Totale . . .	2.000

96A6565

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 1° ottobre 1996.

Trasferimento della sede sociale della società Europa assicurazioni S.p.a., in Milano.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante norme sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49 CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto in particolare l'art. 40 del predetto decreto legislativo che prevede tra l'altro l'approvazione delle modifiche dello statuto;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Europa assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, Foro Buonaparte n. 31;

Visto il verbale di assemblea straordinaria dei soci della Europa assicurazioni S.p.a. tenutasi in data 25 luglio 1996 che ha deliberato il trasferimento della sede sociale da Milano, Foro Buonaparte n. 31, a Firenze, via Lorenzo il Magnifico n. 1 e conseguentemente la modifica della norma statutaria di cui all'art. 2 dello statuto sociale;

Dispone:

È approvata, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la modifica dello statuto sociale della società Europa assicurazioni S.p.a. concernente il trasferimento della sede sociale da Milano, Foro Buonaparte n. 31, a Firenze via Lorenzo il Magnifico n. 1.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A6568

PROVVEDIMENTO 1° ottobre 1996

Autorizzazione alla rappresentanza generale per l'Italia della Gerling-Konzern Globale Rückversicherungs AG, in Milano, all'esercizio dell'attività riassicurativa in tutti i rami indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e in tutti i rami riportati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con esclusione del ramo 18 (Assistenza).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Vista l'istanza con la quale la Gerling - Konzern Globale Rückversicherungs - Aktiengesellshaft, con sede in Colonia (Germania), ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare, per il tramite della propria rappresentanza sita a Milano, via Appiani n. 12, l'attività riassicurativa in tutti i rami indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e in tutti i rami riportati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con esclusione del ramo 18 (Assistenza);

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella seduta del 24 settembre 1996, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività riassicurativa previsti dalla normativa vigente, si e espresso favorevolmente in merito alla istanza sopra richiamata presentata dalla Gerling - Konzern Globale Rückversicherungs - Aktiengesellshaft;

Dispone:

La Gerling - Konzern Globale Rückversicherungs - Aktiengesellshaft, con sede in Monaco (Germania), è autorizzata ad esercitare, per il tramite della propria rappresentanza sita a Milano, via Appiani n. 12, l'attività riassicurativa in tutti i rami indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 e in tutti i rami indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, con esclusione del ramo 18 (Assistenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A6569

PROVVEDIMENTO 2 ottobre 1996.

Designazione delle imprese di assicurazione tenute a provvedere alla liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia pe le vittime della strada nel prossimo triennio.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed in particolare l'art. 20 in ordine alla designazione, per ogni regione, o per gruppi di regioni, del territorio nazionale delle imprese che debbono provvedere a liquidare agli aventi diritto le somme loro dovute per i sinistri a carico del «Fondo di garanzia per le vittime della strada»;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, integrato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385 «Regolamento recante semplificazioni dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato»;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1993 con il quale sono state designate le imprese per il triennio decorrente dal 2 agosto 1993, data di pubblicazione del predetto decreto nella *Gazzetta Ufficiale;*

Vista la delibera in data 23 settembre 1996 del consiglio di amministrazione della CONSAP S.p.a. che si è pronunciato, previo parere del comitato per il «Fondo di garanzia per le vittime della strada», per la conferma dell'incarico di cui trattasi alle stesse imprese designate con il citato decreto ministeriale 28 luglio 1993;

Dispone:

Sono designate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, a provvedere per il triennio decorrente dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana alla liquidazione, agli aventi diritto, delle somme ad essi dovute per i sinistri a carico del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», le seguenti imprese, per la regione o gruppo di regioni del territorio nazionale a fianco di ciascuna impresa indicato:

Impresa designata	Sede	Regione o gruppo di regioni
Riunione Adriatica di Sicurtà S.p.a.	Milano	Marche, Puglia
Assitalia - Le Assicurazioni d'Italia S.p.a.	Roma	Lazio, Basilicata, Calabria
Assicurazioni Generali S.p.a.	Trieste	Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Lombardia
Società Cattolica di Assicurazioni Cooperativa a responsabilità limitata	Verona	Trentino-Alto Adige
La Fondiaria Assicurazioni S.p.a.	Firenze	Toscana
Società Reale Mutua di Assicurazioni	Torino	Piemonte, Valle D'Aosta
S.A.I. - Società Assicuratrice Industriale S.p.a. ovvero SAI	Torino	Emilia Romagna, Repubblica di San Marino, Abruzzo, Molise, Sicilia
SARA Assicurazioni S.p.a.	Roma	Umbria
Toro Assicurazioni S.p.a.	Torino	Liguria, Sardegna

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1996

Il presidente: MANGHETTI

96A6570

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 19 settembre 1996

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992 «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di studio dell'area economica», ed in particolare gli articoli numeri 4 e 26;

Visto l'ordinamento didattico della facoltà di economia di Parma, approvato con decreto rettorale del 4 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1993, modificato con successivo decreto rettorale dell'11 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1994, ed in particolare gli articoli 36, 38, 46;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 relativi alla «Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 18 aprile 1996, inviato con nota n. 979 del 7 maggio 1996;

Decreta:

A) Il comma IV dell'art. 38 dello statuto vigente della facoltà di economia di Parma viene modificato come segue:

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali

insegnamenti sceglicndoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 46, secondo la seguente distribuzione:

due nel settore P01A (economia politica);
due nel settore P02A (economia aziendale);
uno nel settore P03X (storia economica);
uno nel settore N01X (diritto privato);
uno nel settore N09A (istituzioni di diritto pubblico);
uno nel settore S01A (statistica);
due complessivamente nei settori S0A4 (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

B) L'art. 46 dello statuto vigente della facoltà di economia di Parma viene modificato come segue:

Sono attivabili nella facoltà di economia tutte le discipline delle aree economica, aziendale, giuridica, matematico-statistica e altre aree attivabili comprese nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

Area economica

P01A Economia politica
P01B Politica economica
P01C Scienza delle finanze
P01D Storia del pensiero economico
P01E Econometria
P01F Economia monetaria
P01G Economia internazionale
P01H Economia dello sviluppo
P01I Economia dei settori produttivi
P01J Economia regionale
P03X Storia economica
G01X Economia ed estimo rurale
M06B Geografia economico-politica

Area aziendale

P02A Economia aziendale
P02B Economia e gestione delle imprese
P02C Finanza aziendale
P02D Organizzazione aziendale
P02E Economia degli intermediari finanziari
C01B Merceologia

Area giuridica

N01X Diritto privato
N02X Diritto privato comparato
N03X Diritto agrario
N04X Diritto commerciale
N05X Diritto dell'economia
N06X Diritto della navigazione
N07X Diritto del lavoro
N08X Diritto costituzionale
N09X Istituzioni di diritto pubblico
N10X Diritto amministrativo
N11X Diritto pubblico comparato
N13X Diritto tributario
N14X Diritto internazionale
N15X Diritto processuale civile
N17X Diritto penale

Area matematico-statistica

S01A Statistica
S01B Statistica per la ricerca sperimentale
S02X Statistica economica
S03A Demografia
S03B Statistica sociale
S04A Matematica per le applicazioni economiche
S04B Matematica finanziaria e scienze attuariali
A01A Logica matematica
A01B Algebra
A01C Geometria
A02A Analisi matematica
A02B Probabilità e statistica matematica
A04A Analisi numerica
A04B Ricerca operativa
K04X Automatica
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni
K05B Informatica
K05C Cibernetica

Altre aree

L16B Linguistica francese
L17C Linguistica spagnola
L18C Linguistica inglese
L19B Linguistica tedesca
Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 19 settembre 1996

Il rettore: OCCHIOCUPO

96A6566

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 19 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica di modifica datato 6 luglio 1995 arrecante modifiche all'ordinamento didattico universitario relativo al corso di laurea in filosofia;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico, nella seduta del 21 febbraio 1996 acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di lettere e filosofia e del consiglio di amministrazione;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso per il suddetto corso di laurea nella seduta del 13 giugno 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, e ulteriormente modificato come appresso:

l'art. 39 relativo al corso di laurea in filosofia è soppresso e sostituito dai seguenti articoli:

Titolo II

Capo II

FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA

CORSO DI LAUREA IN FILOSOFIA

Art. 30 *(Afferenza e accesso)*. — Il corso di laurea in filosofia è istituito nella facoltà di lettere e filosofia. L'iscrizione al corso di laurea è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Art. 31 *(Durata, articolazione e finalità del corso di laurea)*. — Il corso di laurea ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e critici, finalizzati alla ricerca e alla specializzazione filosofica, utili tanto per lo svolgimento di attività che impegnano il linguaggio e le applicazioni proprie dell'indagine filosofica, quanto per l'eventuale prosecuzione degli studi in Italia e all'estero nei settori scientifico-disciplinari che richiedono una preparazione filosofica.

La durata degli studi del corso di laurea in filosofia è fissata in quattro anni, strutturati in due bienni (biennio propedeutico-formativo e biennio specialistico). Il biennio propedeutico comprende un primo nucleo di discipline filosofiche costitutive, che caratterizzano la struttura portante del corso di laurea ed un secondo nucleo di discipline appartenenti ad altri settori umanistici, che consentano sia il completamento della formazione culturale e professionale di base, sia il mantenimento dell'intersettorialità con gli altri corsi di laurea incardinati nella facoltà di lettere e filosofia. Il biennio specialistico può essere organizzato per indirizzi, con delibera del consiglio della struttura didattica competente.

Art. 32 *(Organizzazione degli studi)*. — Il piano di studi prevede 21 insegnamenti annuali (11 insegnamenti nel primo biennio e 10 nel secondo), oltre che una prova scritta su testi filosofici da sostenere non prima del secondo anno.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre avere superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio e avere ottenuto un giudizio positivo nelle esercitazioni di pratica testuale istituite e coordinate dalle strutture didattiche competenti nel corso di laurea. Le esercitazioni di pratica testuale su classici filosofici in lingua originale da svolgere nel biennio specialistico, per una durata non inferiore alle 50 ore, sono stabilite con modalità specifiche, in sede di programmazione didattica, all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio della struttura didattica competente.

In sede di programmazione didattica verranno inoltre indicati fino a cinque insegnamenti fra quelli previsti nel primo biennio da considerare propedeutici ai fini dell'ammissione agli esami di profitto degli insegnamenti del secondo biennio.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano degli studi scelto dallo studente, secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso di laurea in conformità a quanto previsto nel regolamento didattico di ateneo e di facoltà.

Art. 33 *(Curriculum didattico)*.

Primo biennio.

Sei insegnamenti filosofici da scegliere all'interno dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

M08A Storia della filosofia;
M08B Storia della filosofia antica;
M08C Storia della filosofia medievale;
M08D Storia della filosofia arabo-islamica;
M08E Storia della scienza;
M07A Filosofia teoretica;
M07B Logica e filosofia della scienza;
M07C Filosofia morale;
M07D Estetica;
M07E Filosofia del linguaggio,

purché sia garantita la presenza fra essi di storia della filosofia, filosofia teoretica e filosofia morale.

Un insegnamento a scelta tra i settori scientifico-disciplinari:

M09A (pedagogia), M11A (psicologia dello sviluppo e dell'educazione) e M10A (psicologia generale).

Due insegnamenti storici a scelta (in ambiti storici distinti) nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

L02A (storia greca), L02B (storia romana), M01X (storia medievale), M02A (storia moderna), M04X (storia contemporanea).

Un insegnamento scelto all'interno dei settori scientifico-disciplinari:

L12A (letteratura italiana), L12B (letteratura italiana moderna e contemporanea), L12C (critica letteraria), L12D (letterature comparate), L12E (letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale.

Un insegnamento di lingua straniera (il consiglio della struttura didattica competente dovrà garantire all'interno l'attivazione di almeno due tra le seguenti lingue straniere: lingua francese, lingua inglese, lingua tedesca e lingua spagnola); l'esame di lingua straniera dovrà essere svolto su testi filosofici.

Secondo biennio:

Sei insegnamenti a scelta nelle seguenti aree:

a) area storico-filosofica;
b) area filosofico-teorica;
c) area logico-epistemologica;
d) area semiotico-linguistica.

Quattro insegnamenti a scelta nelle seguenti aree:

a) area delle scienze umane;
b) area storica (diversi da quelli del primo biennio);
c) area delle scienze del linguaggio e della comunicazione;
d) area scientifica.

Una prova scritta di commento ad un testo classico di filosofia. La preparazione alla prova potrà essere curata con seminari organizzati nell'ambito delle attività didattiche integrative del corso di laurea.

I consigli delle strutture didattiche competenti possono organizzare il biennio specialistico per indirizzi. Possono altresì accogliere proposte individuali di sostituzione o integrazione delle seguenti aree (scienze umane, storia, scienze del linguaggio e delle comunicazioni) con non più di quattro insegnamenti di altre aree, anche esterne a quelle insegnate nel corso di laurea e nella facoltà, purché la scelta sia culturalmente e professionalmente qualificata ed organica all'intero piano di studio.

Il consiglio della struttura didattica competente istituisce, all'inizio di ogni anno accademico, esercitazioni di pratica testuale, fissando preliminarmente i classici oggetto delle stesse e le relative modalità di valutazione; la scelta di tali classici dovrà essere effettuata in ambiti cronologici e disciplinari differenziati.

L'eventuale articolazione per indirizzi di corso di laurea, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche competenti.

Art. 34 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio della struttura didattica competente nell'ambito di quanto stabilito dal regolamento didattico di ateneo e di facoltà:

a) definisce il piano di studi ufficiali del corso di laurea stesso, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento, che costituiscono le singole annualità, i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni più opportune, quali I, II, III, istituzioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziarne più esattamente il livello e i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente;

d) stabilisce le modalità di svolgimento e di accertamento della prova scritta su testi filosofici;

e) stabilisce le modalità specifiche di svolgimento dell'esercitazioni di pratica testuale su classici filosofici.

Art. 35 *(Ripartizioni disciplinari)*. — I settori disciplinari, ai quali fare riferimento, sono quelli inseriti nel presente articolo:

Area storico-filosofica:

M08A (Storia della filosofia);
M08B (Storia della filosofia antica);
M08C (Storia della filosofia medievale);
M08D (Storia della filosofia arabo-islamica);
M08E (Storia della scienza).

Area filosofico-teorica:

M07A (Filosofia teoretica);
M07C (Filosofia morale);
Q01A (Filosofia politica);
N20X (Filosofia del diritto);
M07D (Estetica).

Area logico-epistemologica:

M07B (Logica e filosofia della scienza);
M08E (Storia della scienza).

Area semiotico-linguistica:

M07E (Filosofia del linguaggio);
L09A (Glottologia e linguistica).

Area delle scienze umane:

Q05A (Sociologia generale);
M09A (Pedagogia generale);
M09B (Storia della pedagogia);
M10A (Psicologia generale);
M11A (Psicologia dello sviluppo e dell'educazione);
M05X (Discipline demoetnoantropologiche);
P01A (Economia politica).

Area storica:

L02A (Storia greca);
L02B (Storia romana);
M01X (Storia medievale);
M02A (Storia moderna);

M04X (Storia contemporanea);

Q01B (Storia delle dottrine politiche);

M03B (Storia del cristianesimo e delle chiese);

M03C (Storia del cristianesimo antico e medievale);

M03D (Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo);

P01D (Storia del pensiero economico).

Area delle scienze del linguaggio e della comunicazione:

Q05B (Sociologia dei processi culturali e comunicativi);

L26A (Discipline dello spettacolo);

L26B (Cinema e fotografia);

L12D (Letterature comparate).

Area scientifica:

A01A (Logica matematica);

A02D (Matematiche complementari);

A02A (Analisi matematica);

B02A (Fisica teorica);

B02B (Metodi matematici della fisica);

K05C (Cibernetica);

K05B (Informatica);

K05A (Sistemi di elaborazione di informazioni).

Ferrara, 19 settembre

Il rettore: CONCONI

96A6567

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due richieste di *referendum* popolari

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 ottobre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito

«Volete che sia abrogato il Decreto Legge 30 dicembre 1989 n 416 (G U , serie generale, n. 303 del 30 dicembre 1989), convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1990 n 39 (G U., serie generale, n. 49 del 28 febbraio 1990), recante "*Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato*", limitatamente alle parti seguenti art. 7, settimo comma, limitatamente alle parole "*mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro quindici giorni il territorio dello Stato*" e "*o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine*"; ottavo comma. "*Copia del verbale di intimazione è consegnata allo straniero che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità*"; nono comma· "*Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissogli è immediatamente accompagnato alla frontiera*", undecimo comma, limitatamente al secondo "*può*" e alle parole "*o senza*"?».

Dichiarano altresì, di eleggere domicilio presso il sig Marco Rossi in Roma, via Valdarno n. 3 - recapito in Udine presso il sig. Diego Volpe Pasini - S.O S. Italia - Piazza Matteotti n. 18 - Tel. 0432/506341-512142.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 ottobre 1996 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che siano abrogate le seguenti disposizioni della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75, recante "*Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui*", limitatamente alle parti seguenti· art 1 "*È vietato l'esercizio di case di prostituzione nel territorio dello Stato e nei territori sottoposti all'amministrazione di autorità italiane*", art 2. "*Le Case, i quartieri e qualsiasi altro luogo dove si esercita la prostituzione, dichiarati locali di meretricio ai sensi dell'art 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773, e delle successive modificazioni, dovranno essere chiusi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.*", art 3 primo comma n. 1· "*chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprietà o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprietà, esercizio, direzione o amministrazione di essa,*", art. 3 primo comma n. 2: "*chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;*", art. 3 primo comma n 3: "*chiunque, essendo proprietario, gerente, o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione,*", art 3 secondo comma: "*In tutti i casi previsti nel numero 3) del presente articolo, alle pene in essi comminate sarà aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potrà anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio*", art 5 secondo e terzo comma· "*Le persone colte in contravvenzione alle disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), qualora siano in possesso di regolari documenti di identificazione, non possono essere accompagnate all'Ufficio di pubblica sicurezza Le persone accompagnate all'ufficio di pubblica sicurezza per infrazioni alle disposizioni della presente legge non possono essere sottoposte a visita sanitaria.*", art 7. "*Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità sanitarie e qualsiasi altra autorità amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, né obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. È del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali*", art 13 secondo comma. "*È vietato ai proprietari di immobili di concludere un nuovo contratto di locazione colle persone sopra indicate*"?».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il sig Marco Rossi in Roma, via Valdarno n 3 - recapito in Udine presso il sig Diego Volpe Pasini - S O.S. Italia - Piazza Matteotti n. 18 - Tel. 0432/506341-512142.

96A6660

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di due agenzie consolari onorarie rispettivamente in Paros e in Cefalonia (Grecia) e modificazione alla circoscrizione dell'agenzia consolare onoraria in Siros (Grecia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

E istituita in Paros (Grecia) un'agenzia consolare onoraria posta alle dipendenze del consolato d'Italia in Atene con circoscrizione territoriale: le Cicladi centrali: isole di Paros, Antiparos e Naxos.

Art. 2.

E istituita in Cefalonia (Grecia) un'agenzia consolare onoraria posta alle dipendenze del consolato d'Italia in Atene con circoscrizione territoriale: le isole di Cefalonia e di Itaca.

Art. 3.

La circoscrizione consolare dell'agenzia consolare onoraria in Siros (Grecia) è così modificata: le Cicladi settentrionali: isole di Siros, Kea, Kithnos, Sifnos, Tynos, Serifos, Andros e Mykonos.

Il presente decreto, che sarà trasmesso ai competenti organi di controllo previsti dalla legge, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 agosto 1996

Il Ministro: DINI

96A6553

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
Specialità medicinale n. 649 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale. CONVERTEN 14 compresse 20 mg, n. di A.I.C.: 025681026.

Società: Neopharmed S.p.a., via Poidoi, 18 - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti (non di tipo I) - Prolungamento della durata di validità del prodotto.

E approvata l'estensione del periodo di validità da 24 (ventiquattro) a 30 (trenta) mesi.

La composizione è così modificata principio attivo invariato

Eccipienti: amido di mais mg 20.0 - Amido pregelatinizzato mg 2.0

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
Specialità medicinale n. 651 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale: ENAPREN 14 compresse 20 mg, n. di A.I.C.: 025682028.

Società Merck Sharp e Dohme S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica modifica eccipienti (non di tipo I) - Prolungamento della durata di validità del prodotto.

E approvata l'estensione del periodo di validità da 24 (ventiquattro) a 30 (trenta) mesi.

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti amido di mais mg 20,0 - Amido pregelatinizzato mg 2,0

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
Specialità medicinale n. 661 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale. PREPULSID 30 bustine 3 g gran efferv. - n. di A.I.C. 026846055.

Società Janssen Cilag S.p.a., viale Castello della Magliana, 38 - 00148 Roma

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti (non di tipo I).

La composizione è così modificata: principio attivo invariato.

Eccipienti: polivinilpirrolidone mg 3,600 - acido tartarico mg 800 - aromi mg 150 - sodio bicarbonato mg 470 - fruttosio mg 1541,013 - aspartame mg 25.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
Specialità medicinale n. 599 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale. ATENOL 50 compresse 100 mg - n. di A.I.C.: 025070020.

Società: C.T. Laboratorio farmaceutico S.r.l., via Dante Alighieri n. 71 - 18038 Sanremo (Imperia).

Oggetto provvedimento di modifica modifica aggiunta indicazione terapeutica.

È approvata l'aggiunta, alle indicazioni già autorizzate, delle seguenti indicazioni terapeutiche: «Angina pectoris» e «Aritmie», secondo quanto riportato negli stampati corretti ed approvati, allegati al presente provvedimento.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
Specialità medicinale n. 731 del 5 settembre 1996

Specialità medicinale CALCIPARINA - 10 fiale 12500 UI + 10 siringhe - n. di A.I.C.. 022579130 - 10 fl 20000 UI + 10 sir. ster monouso - n. di A.I.C.: 022579179.

Società. Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi, 330 - 20126 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica nuova confezione - Modifica condizionamento primario

È approvata la richiesta di modifica del confezionamento primario mediante l'eliminazione delle siringhe sterili monouso dalle confezioni della specialità medicinale in oggetto.

I codici di A.I.C. delle confezioni in oggetto, modificate ai sensi del presente provvedimento, cambiano da 022579130 a 022579193 per la confezione 10 fiale 12500 UI e da 022579179 a 022579181 per la confezione 10 fl 20000 UI.

Le confezioni contraddistinte dai precedenti codici possono continuare ad essere dispensate al pubblico fino alla scadenza dei lotti.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C.
Specialità medicinale n. 680 del 22 luglio 1996

Specialità medicinale MMR II 1 flac. monod. liof. + fl solv - n. di A.I.C.. 026265013.

Società: Pasteur Merieux MSD S.p.a., via di Villa Troili, 56 - 00163 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: cambiamento composizione qualitativa materiale condizionamento primario.

È approvata la seguente variazione di confezionamento primario: «Il solvente relativo alla confezione verrà presentato non più in flaconcino bensì in fiala siringa. Il n. di A.I.C. rimane invariato in quanto è agli atti di questa amministrazione dichiarazione della ditta che la precedente confezione non è mai stata commercializzata

Provvedimento n. 707/1996 del 5 settembre 1996

Specialità medicinale. INI LORAN BERNA confezioni 20 capsule 0,25G

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Bellinzona n. 39 - Como, codice fiscale n. 00190430132.

Modifiche apportate. classificazione ai fini della fornitura la classificazione ora autorizzata è la seguente:

medicinale non soggetto a prescrizione medica,

medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992)

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

I lotti già prodotti, recanti la classificazione ai fini della loro fornitura non conforme a quella autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

96A6557

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 8 ottobre 1996

Dollaro USA	1517,15
ECU	1901,90
Marco tedesco	994,53
Franco francese	294,11
Lira sterlina	2369,79
Fiorino olandese	886,13
Franco belga	48,290
Peseta spagnola	11,820
Corona danese	259,56
Lira irlandese	2434,27
Dracma greca	6,327
Escudo portoghese	9,832
Dollaro canadese	1120 —
Yen giapponese	13,653
Franco svizzero	1217,42
Scellino austriaco	141,37
Corona norvegese	233,70
Corona svedese	229,78
Marco finlandese	332,85
Dollaro australiano	1197,33

96A6651

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 settembre 1996

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 20 settembre 1996 relativi alla emissione dei B O T. fissata per il 30 settembre 1996 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 30 dicembre 1996 e di L 98,13, quello dei buoni a centosettantanove giorni con scadenza il 28 marzo 1997 è di L 96.29 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 settembre 1997 è di L 92 70 comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

96A6616

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Lady confezioni S.c. a r.l.», in Lendinara

Con decreto ministeriale 25 settembre 1996 il dott Francesco Santinello è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Lady confezioni S c. a r.l.», con sede in Lendinara (Rovigo), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 10 giugno 1994, in sostituzione del rag Angelo Levi, revocato.

96A6554

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Stella» a r.l., in Ferrara

Con decreto ministeriale 16 settembre 1996 il rag. Garuti Franco, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Stella» a r l., con sede in Ferrara, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 9 febbraio 1996, in sostituzione del dott. Bruno Cavallina che ha rinunciato all incarico

96A6555

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Zootecnica di Cona», in Cona

Con decreto ministeriale 16 settembre 1996 il dott. Adamini Angelo, e stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Zootecnica di Cona», con sede in Cona (Ferrara), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale 2 maggio 1983, in sostituzione del rag Vincenzo Gabrielli, dimissionario.

96A6556

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione di un componente dimissionario del comitato di sorveglianza presso le società Fidelital S.p.a., IFP Istituto finanziario piemontese S.p.a., IFP commissionaria S.p.a., tutte in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto in data 26 settembre 1996 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accettato le dimissioni dell'avv. Renato Laschena da componente del comitato di sorveglianza delle società Fidelital S.p a., IFP Istituto finanziario piemontese S.p a., IFP commissionaria S.p a., tutte in liquidazione coatta amministrativa, e ha provveduto alla sua sostituzione mediante la nomina del dott. Ugo Montella, nato a Napoli il 19 dicembre 1964.

96A6558

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.400